



Programma FEP 2007-2013
Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca



La selezione dei GAC e dei PSL
"Guida pratica"



Documento è stato realizzato dal MIPAAF Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC V - Fondi comunitari. Dirigente: Pietro Gasparri

A cura di: Nicola M. Zucaro.

Coordinatore tecnico: Carlo Ricci

Il documento è anche scaricabile nella sezione Pesca e Acquacoltura del sito <http://www.politicheagricole.it>

Il documento è stato redatto ai sensi delle disposizioni UE, nazionali e regionali vigenti e nel rispetto delle competenze istituzionali da un Gruppo di lavoro tecnico "Attuazione Asse IV - FEP Italia 2007-2013".

Data Pubblicazione: Maggio 2012





Prefazione

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito in seno al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura. Tale gruppo è stato costituito lo scorso maggio 2011 per la gestione del coordinamento e monitoraggio dell’attuazione dell’Asse IV, Programma Operativo FEP Italia 2007-2013.

Con tale proposito sono state attivate una serie di iniziative del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura al fine di venire incontro alle esigenze degli Organismi delegati intermedi regionali assicurando, nel contempo, appropriate risorse per una coerenza a livello nazionale.

Una delle iniziative che è opportuno citare è l’individuazione di esperti in materia di sviluppo locale che ha favorito l’istituzione del suddetto gruppo di lavoro composto anche dal personale dell’Amministrazione e da sue specifiche unità di supporto.

Dopo una serie di incontri con i rappresentanti delle Regioni italiane, l’obiettivo primario di questo gruppo è stato dapprima quello di concertare gli sforzi per razionalizzare e rendere espliciti tutti i principali aspetti amministrativi e finanziari che potessero favorire l’attuazione dell’Asse IV.

Successivamente per accelerare le attività di emissione dei bandi per le candidature, per alcune Regioni in ritardo di attuazione, è stato elaborato il presente documento “Guida pratica”.

Esso contiene in pratica tutte le indicazioni di carattere tecnico-amministrativo a supporto degli Organismi intermedi nelle diverse fasi di attuazione dell’Asse IV.

Si tenga presente che le revisioni al “Programma Operativo FEP 2007-2013” e al documento “Nota Metodologica”, sopraggiunte successivamente alla stesura della presente “Guida pratica” ne hanno alterato il contenuto generando, di conseguenza, alcune piccole incongruenze soprattutto in merito al sistema di gestione e controllo dei GAC, nonché le modalità di gestione dei flussi finanziari.

Tali modifiche, stabilite nel corso della Cabina di Regia Nazionale del 16 dicembre 2011, sono state necessarie per meglio adattare la normativa specifica comunitaria e nazionale alla realtà delle singole Regioni italiane.

Tuttavia, i contenuti di questa guida rimangono ancora oggi un valido documento a supporto delle Regioni, se non altro per mettere in evidenza e chiarire le principali questioni di interesse nazionale e a porre l’accento sulle problematiche che le Regioni e l’Autorità di Gestione Nazionale sono chiamate ad affrontare.

Sarà pertanto l’abilità e la determinazione con cui verranno indirizzate le attività diverse dalla pesca tradizionale a favorire lo sviluppo economico e sociale indispensabile per i territori costieri che nell’attuale difficile momento economico e politico, potrà essere volano per la ripresa dell’economia e dello sviluppo del nostro Paese.



Indice

SOMMARIO ESECUTIVO	5
1 IMPOSTAZIONE DEL BANDO	6
1.1 INTRODUZIONE	6
1.2 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL BANDO	9
1.3 I RIFERIMENTI NORMATIVI.....	11
1.4 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE	12
1.5 ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PSL	13
2 DEFINIZIONE DI REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE	15
2.1 DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO (O AMMISSIBILITÀ)	16
2.2 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE.....	21
3 DEFINIZIONE DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE	30
3.1 RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E FUNZIONI DEL RADG.....	30
3.2 RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E FUNZIONI DEI GAC	31
3.3 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI GENERALI PER TUTTI I BENEFICIARI FINALI.....	35
3.4 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL PSL	35
3.5 ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE.....	36
3.6 MONITORAGGIO.....	47
3.7 INTENSITÀ DEGLI AIUTI CONCEDIBILI	49
3.8 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	52
4 INDICAZIONI DA FORNIRE PER I FASCICOLI DI CANDIDATURA	54
4.1 INTRODUZIONE	54
4.2 L'IMPOSTAZIONE DEL FASCICOLO DI CANDIDATURA	54
4.3 LA STRUTTURA DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE	55
4.4 ESEMPI UTILI.....	61
5 DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE E GAC	62
5.1 INTRODUZIONE	62
5.2 ESEMPIO DI CONTENUTI DA ADOTTARE IN CONVENZIONE.....	62



Sommario esecutivo

Questa guida pratica tratta i diversi aspetti che una Regione deve affrontare per selezionare i Gruppi di Azione Costiera ed i Piani di Sviluppo Locale del proprio territorio, dalla definizione della procedura (preparazione del bando) fino alla approvazione definitiva di GAC e PSL.

Il documento, che è stato costruito anche sulla scorta delle esperienze sino ad ora fatte da alcune regioni, è diviso in 5 sezioni:

1) Impostazione del bando e della sua struttura.

Descrive come articolare le diverse sezioni affrontando alcune possibili opzioni da adottare per una strutturazione razionale che agevoli la lettura del documento.

2) Definizione dei requisiti di accesso (ammissibilità) e dei criteri di selezione

È un approfondimento che riguarda i diversi elementi da prendere in considerazione nella definizione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione per GAC e PSL.

3) Definizione di disposizioni di attuazione

Questo capitolo affronta i principali elementi in materia di disposizioni attuative per l'Asse 4 in coerenza al quadro regolativo e procedurale vigente (Manuale delle procedure di gestione e controllo, Linee Guida sulle spese ammissibili, Criteri di Ammissibilità e Selezione, Programma Operativo, Nota metodologica ecc.).

4) Indicazioni da fornire per la preparazione dei Fascicoli di candidatura

Questo aspetto specifico riveste un'importanza cruciale sia perché tali indicazioni (contenute nel bando) rappresentano il primo atto di supporto tecnico per far comprendere ai potenziali promotori il proprio "mandato" (e quindi cosa la Regione intende per "proposta di buona qualità") e sia perché è utile standardizzare la struttura delle proposte per agevolare il lavoro di analisi della commissione incaricata della loro valutazione.

5) Definizione della Convenzione tra Regione e GAC

Questo capitolo affronta le diverse questioni relative alla definizione di uno schema di convenzione che definisce i rapporti tra la Regione e i GAC, in relazione alle funzioni delegate per l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale.

Il documento, inoltre, è stato redatto sulla base delle disposizioni contenute nel Programma Operativo approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010, in relazione ai capitoli 1, 2, 3 e 4; il capitolo 5, invece, è stato elaborato successivamente tenendo conto delle modifiche sostanziali apportate al Programma Operativo, approvate nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011.

Al fine di rendere più efficace l'utilizzazione di questa guida è stata predisposta e pubblicata sull'archivio documentale del FEP una raccolta di documenti (compresi i bandi fino ad ora pubblicati dalle Regioni italiane) che potranno fornire ulteriori indicazioni utili alla messa a punto del processo di selezione dei GAC.



1 IMPOSTAZIONE DEL BANDO

1.1 Introduzione¹

La selezione dei GAC e dei PSL impone, a livello locale, l'avvio di un processo - regolato da norme e prassi consolidate - di consultazione pubblica, animazione, confronto e partecipazione attiva. Insomma, di una catena di interazioni di carattere relazionale che da luogo alla elaborazione ed alla condivisione dei percorsi strategici ed alla definizione degli assetti organizzativi necessari all'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale.

Nonostante molto spesso, a causa della complessità dell'operazione e dei rischi di ricorsi, nell'impostazione delle procedure di selezione tendano a prevalere le preoccupazioni inerenti l'efficacia dello strumento messo a punto (bando) per quanto riguarda gli aspetti di carattere burocratico-amministrativo di natura formale, è cruciale tenere sempre presente che la procedura di selezione è uno strumento teso a rendere più efficaci le politiche ed a orientare comportamenti e modelli organizzativi dei partenariati locali.

Di conseguenza, non esiste uno schema procedurale ottimale, poiché questo dipende dagli obiettivi strategici affidati all'asse 4. Esistono, piuttosto, alcuni "codici di comportamento", dettati dal buon senso, ai quali si può fare riferimento. In primo luogo, in sede di definizione del bando, è necessario interpretare e tradurre in meccanismi procedurali ed amministrativi le esigenze dei diversi soggetti che interverranno nel processo (la Regione in qualità di Organismo Intermedio responsabile dell'Asse, le Commissioni incaricate della valutazione ed i Partenariati Locali promotori di GAC e PSL) in modo da metterli in condizione di lavorare al meglio.

Le esigenze della Regione

La Regione rispetto alla fase di selezione ha due esigenze principali: individuare soggetti attuatori affidabili dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, dotati di buone capacità progettuali, in grado di favorire, attraverso la loro azione locale, il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Asse 4 e rispettarne il cronoprogramma di attuazione (questo elemento ha assunto, com'è noto, un'importanza cruciale) tenendo conto dei tempi tecnici che l'architettura del processo selettivo implica.

Per soddisfare queste esigenze il lavoro deve essere impostato su tre principi generali:

- In primo luogo, è necessario che il bando, in ogni sua componente, sia chiaro, facilmente consultabile ed univocamente interpretabile. Quindi è necessario prestare particolare attenzione sia agli aspetti tecnico-giuridici e sia alla forma della comunicazione;
- scegliere criteri pertinenti e coerenti rispetto agli obiettivi, verificando attraverso simulazioni che la loro presenza, ed il relativo peso, possano realmente indirizzare i partenariati locali nell'adottare soluzioni (territoriali, strategiche, organizzative) e comportamenti in linea con le attese e gli obiettivi del programma e della Regione stessa;

¹ I contenuti di questo paragrafo 1.1 rappresentano un adattamento e rielaborazione del saggio elaborato dalla Rete Rurale Nazionale - Task Force Leader "I criteri di selezione dei GAL e dei PSL. Alcune riflessioni", a cura di Dario Cacace, pubblicato sul sito www.reterurale.it.



- la procedura scelta deve consentire di dare uno spazio di tempo adeguato ai promotori per la composizione del partenariato e la predisposizione del progetto (andrebbero garantiti almeno 90 giorni), ma anche avere una durata complessiva compatibile con le effettive disponibilità di tempo (è molto difficile che, l'intero processo, dalla pubblicazione del bando alla sottoscrizione del protocollo di intesa, duri meno di cinque o sei mesi).



Le esigenze dei soggetti deputati all'analisi delle candidature

I soggetti impegnati nell'istruttoria sono chiamati ad applicare con rigore i criteri individuati. E' indispensabile che tutti gli elementi oggetto di valutazione siano di univoca determinazione e reperibili con semplicità all'interno dei fascicoli di candidatura (PSL e documentazione a corredo). A tal fine, può essere utile definire un formulario standard al quale uniformare l'elaborazione dei PSL, talvolta introducendo chiarimenti di dettaglio sulla compilazione. Al di là dei più diretti obiettivi informativi e di indirizzo nei confronti dei GAC, tale prassi risulta di particolare utilità per i componenti delle Commissioni di Valutazione, consentendo una più agevole rilevazione delle informazioni utili ed un confronto comparato tra le diverse proposte. È molto utile, inoltre, mettere a disposizione dei partenariati una serie di dati, territoriali e socio-demografici, disaggregati a livello comunale (questo è fondamentale per i dati territoriali soggetti a verifica di ammissibilità). Ciò consente di uniformare le informazioni statistiche in relazione alle fonti ed ai tempi di rilevazione. Ciò premesso, l'articolazione delle griglie di valutazione può ispirarsi a modelli più o meno rigidi, nel senso che l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio può essere il risultato di un'operazione aritmetica, oppure della discrezionalità dei componenti della Commissione.

Le esigenze dei partenariati locali

I partenariati locali devono essere messi in condizione di poter adottare scelte organizzative e strategiche all'interno di un quadro di regole chiaro e trasparente, non gravato da pleorici elementi burocratici e documentali. Occorre costruire lo schema procedurale, l'articolazione del bando, l'elenco della documentazione da produrre e dei dati da fornire, tenendo ben presente la loro effettiva utilità ai fini della selezione: le fasi del processo e la produzione di documenti possono talvolta essere eccessivamente onerose (sia in termini economici e sia di dispendio di tempo e di risorse umane) per i partenariati locali.

Lo schema A riepiloga sinteticamente, per ciascun soggetto coinvolto nel processo, i principali fabbisogni e le domande che è utile porsi - ed alle quali fornire adeguate e coerenti risposte - al fine di ottimizzare la struttura ed i contenuti dei bandi di selezione.



Schema A: esigenze e domande

Soggetti	Esigenze	Domande chiave
Regione	<ul style="list-style-type: none"> Perseguimento degli obiettivi strategici affidati all'Asse 4 Obblighi di comunicazione-informazione Individuazione di candidati affidabili Rispetto del cronogramma 	<p>quali sono gli obiettivi globali e specifici che si intende perseguire attraverso l'asse 4 con particolare riferimento ad: aree di pesca, partenariati e strategie locali?</p> <p>i criteri di ammissibilità sono verificabili e/o misurabili in termini univoci?</p> <p>i criteri di selezione individuati sono pertinenti e coerenti rispetto agli obiettivi?</p> <p>i criteri di selezione individuati sono in grado di valorizzare gli elementi qualitativi?</p> <p>i criteri di selezione sono costruiti in modo da incentivare i Partenariati ad operare scelte funzionali al perseguimento degli obiettivi dell'Asse 4?</p> <p>l'organizzazione degli uffici è in grado di governare la procedura in tempi ragionevoli?</p> <p>.....</p>
Commissioni di Valutazione	<ul style="list-style-type: none"> Univocità nell'interpretazione dei criteri Reperibilità, nel testo dei PSL, di tutti gli elementi necessari alla valutazione Omogeneità dei dati da valutare (tempi e fonti) Misurabilità Discrezionalità/oggettività 	<p>i criteri adottati sono chiaramente misurabili?</p> <p>il formulario che accompagna il bando (o, in ogni caso, lo schema cui devono uniformarsi i PSL) prevede l'inserimento di tutte le informazioni necessarie ad espletare la valutazione?</p> <p>i criteri prescelti sono di univoca interpretazione?</p> <p>i pesi con cui vengono misurati i diversi parametri sono eccessivamente rigidi?</p> <p>i criteri si prestano eccessivamente a valutazioni di tipo discrezionale?</p> <p>La modalità con cui si misurano i valori relativi a ciascun parametro è inequivocabile?</p> <p>.....</p>
Partenariati Locali	<ul style="list-style-type: none"> Quadro di regole univoco Semplificazione Disponibilità di risorse umane ed economiche Disponibilità/accesso a dati ufficiali Tempi ragionevoli 	<p>le informazioni richieste sono effettivamente utili a valutare la qualità dei PSL? quale valore aggiunto apportano alla qualità delle strategie e del modello organizzativo?</p> <p>le richieste sono formulate in modo chiaro ed interpretabili in modo univoco?</p> <p>I tempi disponibili (scadenza) sono sufficienti ad effettuare le attività di progettazione, animazione locale, partecipazione e partnership richieste?</p> <p>.....</p>

1.2 Definizione della struttura del bando

Il bando dovrebbe essere un documento snello, di facile consultazione e caratterizzato da una interpretazione univoca di tutti gli elementi e le disposizioni che contiene. A tal fine il corpo del bando potrebbe essere limitato alla presentazione di tutti gli elementi conoscitivi necessari alla presentazione della domanda, mentre alcuni aspetti specifici potrebbero essere raccolti in allegati, ad esempio, inserire nell'articolato gli elementi che illustrano le procedure di attuazione può creare un elemento di fraintendimento, oltre che una voluminosa sezione, invece è utilissimo collocarli in un allegato a parte.

Per una veloce ed univoca comprensione del testo, occorre lavorare sull'impostazione dell'indice (oltre che sui contenuti specifici di ogni articolo) seguendo una logica nell'ordinazione degli articoli. Anche se non esiste un modello ottimale di riferimento, è buona norma dire subito alcune cose



importanti: di cosa stiamo parlando e perché? cosa si mette a bando? dove? chi sono i soggetti che possono proporre la domanda? cosa si può finanziare? ecc.

In sostanza, una prima parte del bando deve essere dedicata a descrivere il contesto e a definire gli aspetti programmatici e progettuali. Solo in una seconda fase si forniscono le informazioni relative al procedimento amministrativo legato alla domanda. Si tratta di rispondere ai seguenti interrogativi: come è articolato il procedimento? che tempi sono richiesti? a chi ci si rivolge? come si presenta la domanda? cosa si deve allegare? E poi ancora: cosa succede dopo la presentazione della domanda? quali sono i requisiti (del partenariato e del territorio) minimi? come sarà valutata e da chi?

Una possibile articolazione può essere la seguente:

- **Indice**

Inserire un indice del bando significa fornire un efficace strumento di consultazione per chi deve curare la progettazione. Può sembrare una banalità, ma spesso l'indice manca dai bandi o è incompleto, ad esempio delle prime 5 regioni che hanno pubblicato il bando solo due hanno inserito un indice completo di numeri di pagina.

- **Premessa (o "finalità")**

E' importante partire subito con un articolo (premessa) che richiami il contesto (es: il FEP ed in particolare l'Asse 4 e la sua articolazione) e le finalità del bando (cosa si seleziona?) Nel nostro caso, occorre dire che si parla di GAC e Piani di Sviluppo Locale. In questa parte è opportuno chiarire gli obiettivi dell'Asse 4 in dettaglio (e dunque, orientare i GAC al loro perseguimento).

- **Riferimenti normativi**

Occorre citare i pertinenti riferimenti normativi. E' possibile farlo sia inserendo un articolo, sia introducendo, prima degli articoli, un elenco di "visto...".

- **Aree ammissibili**

A questo punto non è opportuno dettagliare tutti i requisiti di accesso. È sufficiente fare riferimento all'area potenzialmente eleggibile (ad esempio: tutti i comuni costieri della Regione). Tutte le precisazioni relative alle caratteristiche richieste dovranno essere indicate più in là, in uno specifico articolo (Requisiti di accesso);

- **Soggetti beneficiari**

Indicare i soggetti beneficiari. Anche qui, non inserire i requisiti (saranno esplicitati nella sezione dedicata ai requisiti di accesso) ma una descrizione di cosa è un GAC (partenariato pubblico-privato...) e quali forme giuridiche potrà assumere.

- **Piani di Sviluppo Locale (PSL)**

Chiarire cos'è il PSL e come si articola (in termini generali: quali obiettivi dovrà perseguire, quali misure potrà attivare, ecc). Senza entrare nel dettaglio specifico dell'indice e dei suoi contenuti, ma rimandando al formulario allegato.

- **Obiettivi specifici e Misure**

Ci sono due opzioni: a) creare un allegato a parte (schede misure attivabili, dove, per ogni misura, indicare finalità, contenuti, tipologie d'intervento, beneficiari, spese ammissibili, intensità



dell'aiuto, indicatori di risultato); oppure, b) si illustrano tutte le misure nel testo del bando. Qui occorre essere precisi: per ogni tipologia di intervento occorre inserire i potenziali beneficiari, le spese ammissibili e le intensità dell'aiuto.

- **Risorse finanziarie**

Indicare le risorse finanziarie disponibili, i limiti di spesa ammissibile per ciascun PSL ed il periodo di eleggibilità delle spese

- **Procedimento amministrativo legato alla domanda.** Questo capitolo descrive i diversi passi di carattere procedurale che avvengono dalla presentazione dei fascicoli di candidatura alla stipula del Protocollo di Intesa (convenzione di finanziamento) tra Organismo Intermedio e GAC.

- **Requisiti di accesso (o di ammissibilità).**

In precedenza si sono indicate le aree ed i soggetti beneficiari. In questa sezione occorre precisare le caratteristiche necessarie per poter essere ammessi alla selezione. Occorre esporre, separatamente, i requisiti territoriali e quelli del soggetto proponente. A tale riguardo si veda il capitolo 2.

- **Criteri di selezione**

A tale riguardo si veda il capitolo 2.

- **Documentazione da presentare**

Si espone un elenco dettagliato evitando di richiedere documenti non necessari ai fini della selezione.

- **Termini e modalità di presentazione della domanda**

- **Valutazione delle domande**

- **Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione**

- **Disposizioni finali**

- **Allegati**

La strutturazione minima di un bando dovrebbe prevedere i seguenti allegati:

- Disposizioni di attuazione
- Modulo di domanda
- Modulo di auto-certificazione
- Formulario tipo su cui basarsi per la presentazione del Piano
- Dati statistici territoriali di base espressi per comune.

1.3 I riferimenti normativi

I riferimenti normativi del bando dovranno comprendere gli atti pertinenti del quadro regolativo afferenti ai tre livelli di governance verticale del Programma Operativo:

- Comunitario
- Nazionale
- Regionale



Di seguito si riporta una rassegna aggiornata dei principali riferimenti normativi di livello comunitario e nazionale:

- Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006
- Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca – luglio 2007
- Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013
- Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008
- Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del 20 maggio 2009, adottato con Decreto direttoriale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 50 del 09 settembre 2009
- Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, approvato con DD della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (MIPAAF) n. 21 del 26 marzo 2010
- Spese ammissibili in Assistenza tecnica approvate con D.M. n. 63 del 30 novembre 2009 e modificate con procedura scritta conclusasi il 31 marzo 2011
- Criteri di selezione per la concessione degli aiuti, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 ottobre 2010
- Nota metodologica per l'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Programma FEP 2007-2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 marzo 2011

Sarebbe utile pubblicare, sul sito della regione, alla pagina del bando, anche tutti i documenti citati nell'elenco dei riferimenti normativi (o i relativi link).

1.4 Il procedimento amministrativo per la selezione delle candidature

La Nota metodologica propone, in materia di selezione dei GAC e dei PSL, la possibilità per gli OI di scegliere fra due tipi diversi di percorso procedurale:



- A) in un'unica fase.
- B) in due fasi: una prima in cui le proposte vengono presentate da partnership che non necessariamente abbiano assunto una personalità giuridica ed una seconda, successiva all'approvazione ed alla pubblicazione dell'elenco delle proposte che hanno riportato una valutazione positiva, in cui i requisiti dei partenariati (ed i PSL) che hanno ricevuto valutazione positiva vengono adeguatamente formalizzati e documentati

In ragione dell'urgenza di avviare e portare a termine il processo di selezione nelle diverse regioni è consigliabile per le Regioni che non hanno ancora pubblicato il bando, orientarsi sull'ipotesi A).

In ogni caso bisognerà avere cura di rappresentare accuratamente l'evoluzione cronologica del processo di ricezione, analisi e valutazione delle candidature "in sequenza", descrivendo con precisione gli obiettivi (cosa viene consegnato e cosa viene valutato) e i risultati (quali sono gli effetti della valutazione) di ciascuno dei "passi" o delle eventuali fasi.

A questo riguardo, in considerazione della complessità dei Piani di Sviluppo Locale, può essere utile introdurre una fase negoziale, successiva agli esiti della valutazione, ma preliminare all'approvazione definitiva dei PSL, finalizzata a "perfezionare" (apportando adeguamenti ed integrazioni) i PSL valutati positivamente. Un interessante esempio di questo tipo riguarda la procedura adottata dalla Regione Sardegna che si riporta integralmente nell'esempio seguente.

Esempio: la "Concertazione: intesa con l'Organismo intermedio" introdotta dal bando Sardegna

La fase di concertazione dei contenuti di dettaglio del piano di sviluppo locale è avviata dall'Amministrazione regionale (Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale) attraverso la convocazione del gruppo ammesso a finanziamento.

I contenuti del piano possono essere oggetto di osservazioni mirate e richieste di modifiche e/o integrazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

La fase di concertazione si chiude mediante comunicazione formale inviata al gruppo dall'Amministrazione regionale.

Entro 15 giorni dalla conclusione della fase di concertazione di cui al punto 11.1, il gruppo presenta al Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ad Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive il piano di sviluppo locale definitivo aggiornato tenendo conto delle indicazioni e delle richieste manifestate dall'Amministrazione regionale. Il gruppo, inoltre, presenta un piano finanziario in cui viene descritta dettagliatamente la distribuzione del budget totale e la distribuzione dei relativi flussi finanziari mensili lungo tutto l'arco di attuazione del piano di sviluppo locale.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione del piano di sviluppo locale definitivo, il Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad esprimere un parere sul piano e a darne comunicazione al gruppo e ad Argea Sardegna – Area di coordinamento attività ispettive.

1.5 Accompagnamento alla predisposizione dei PSL

Le indicazioni che verranno fornite ai potenziali promotori di GAC riguardo alle modalità di predisposizione dei PSL (o, più in generale, dei fascicoli di candidatura) rappresentano un elemento fondamentale soprattutto per ottenere qualità nelle candidature. Tuttavia, come si è detto, non è da sottovalutare il problema del lavoro di analisi dei PSL da parte dei soggetti incaricati della valutazione. Lo scopo è quindi ottenere PSL completi di tutte le componenti necessarie,



adeguatamente sintetici per essere esaminati accuratamente, sufficientemente standardizzati per consentire un'agile comparazione.

Un sistema adeguato di informazione dovrebbe essere basato almeno sui seguenti elementi:

1. Allegare al bando un formulario con tutte le sezioni da preparare ed un numero massimo predefinito di caratteri utilizzabili in ogni sezione.
2. Pubblicare, in concomitanza o subito dopo il bando, delle linee guida per orientare la predisposizione dei PSL.
3. Organizzare un servizio di risposta ai quesiti su internet (in modo che tutti possano vedere domande e risposte).
4. Organizzare dopo un certo periodo, ovvero quando i progettisti si sono messi concretamente al lavoro (di solito passa un certo tempo dopo la pubblicazione perché i tecnici siano individuati ed incaricati formalmente), un seminario sulla qualità progettuale (almeno 8/16 ore).



2 DEFINIZIONE DI REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI SELEZIONE

Come è noto il processo di selezione implica la definizione di requisiti di accesso (o ammissibilità), ovvero i requisiti minimi di rilevanza, fattibilità e pertinenza che devono possedere le candidature al fine di essere giudicate “ammissibili alle agevolazioni”, e criteri di selezione (o priorità), che definiscono i principi in base ai quali le candidature ammissibili possono essere ordinate in una graduatoria di merito.

L’Asse 4 del Fondo europeo per la pesca (FEP) si differenzia dagli altri Assi in quanto è incentrato sulle zone di pesca (è intitolato infatti ‘Sviluppo sostenibile delle zone di pesca’) piuttosto che sul settore della pesca. Per accedere ai finanziamenti stanziati dal FEP per l’Asse 4 occorre rispettare tre condizioni di base:

1. Definizione di una delimitazione territoriale coerente alle disposizioni
2. Creazione di un gruppo o partenariato locale (Gruppo di Azione Costiera, o GAC), che comprende gli attori sociali ed economici principali in quella determinata zona di pesca
3. Messa a punto e attuazione da parte del partenariato, unitamente alle collettività locali, di una strategia locale di sviluppo per quella zona

I requisiti di accesso ed i criteri di selezione, pertanto, delineano la strategia della Regione, in conformità alle disposizioni del Regolamento e del Programma Operativo, in merito alle tre condizioni citate.

Bisogna tener presente che il Programma Operativo, anche attraverso la Nota Metodologica, stabilisce requisiti di accesso e criteri di selezione. L’Organismo Intermedio, in sede di predisposizione del bando, può quindi procedere nel modo seguente:

- A- Utilizzare i requisiti di accesso definiti dal PO. Ulteriori indicazioni da parte degli organismi intermedi dovrebbero essere espresse solo per fornire un’interpretazione certa dei requisiti menzionati. Infatti, in presenza di elementi che non consentono un’interpretazione univoca ed in mancanza di ulteriori indicazioni, spetterebbe alla commissione istituita per valutare le proposte decidere le modalità di interpretazione. Questo è da evitare perché si tratta di un’operazione con conseguenze di notevole rilievo che restringe l’ambito di applicazione dell’Asse 4 o, comunque, limita lo spettro di scelte da parte dei partenariati locali e può determinare l’inammissibilità di una candidatura ad un successivo iter istruttorio (con conseguente rischio di ricorsi).
- B- Adottare i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza (riportati nella Nota Metodologica) esplicitandoli attraverso l’individuazione di sottocriteri con apposite note esplicative al fine di agevolare il lavoro di selezione dei valutatori incaricati. A ciascun criterio verrà attribuito un peso in funzione degli elementi ritenuti maggiormente strategici (con il sistema indicato nella Nota Metodologica).

Entrambe le operazioni dovranno essere eseguite tenendo conto, da un lato degli indirizzi contenuti nel Regolamento FEP e nel PO e dall’altro delle specificità del contesto regionale (strategia regionale, caratteristiche dei sistemi locali, programmazione concomitante ecc.). Nei paragrafi seguenti ogni elemento viene esaminato con riferimento ai riferimenti normativi, alle esperienze in corso ed a quelle effettuate in altre programmazioni analoghe.



2.1 Definizione dei requisiti di accesso (o ammissibilità)

Come specificato nella Nota Metodologica, i criteri di ammissibilità riguardano principalmente l'ambito territoriale di riferimento e le caratteristiche del partenariato.

2.1.1 Definizione dei requisiti di ammissibilità degli ambiti territoriali di riferimento: possibili scelte

Le indicazioni fornite dal Reg. 1198/2006 e dal Programma Operativo sono riportate nel box 1. L'unico elemento rispetto al quale può essere opportuno fornire indicazioni interpretative è il passaggio che specifica che le zone di pesca devono "... costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale".

Come deve essere interpretato il criterio "insieme omogeneo"? con la premessa che l'elemento si presta ad interpretazioni diverse che necessitano di una contestualizzazione, si forniscono di seguito alcuni spunti di riflessione:

- Omogeneità geografica. L'elemento più importante da questo punto di vista è la contiguità territoriale (ad es. Puglia), intesa come "ogni comune compreso nell'area deve essere confinante con almeno un altro". Un altro elemento di omogeneità geografica, che tira in ballo anche questioni di carattere socio-economico, può riguardare la condizione di "comune costiero" (ad es. Calabria che parla di "territori comunali con diretto accesso al mare").
- Omogeneità sociale ed economica. Se da un lato tale criterio spingerebbe a considerare territori comunali che hanno caratteristiche socio-economiche simili (ad esempio densità abitativa, oppure incidenza degli occupati della pesca sul totale, ecc.), dall'altro bisogna tener presente che omogeneità può essere intesa anche come coerenza, ed in effetti è proprio questo il termine utilizzato dal regolamento. La "coerenza", di un ambito territoriale è determinata dall'interazione di fattori di diversa natura quali l'identità culturale (il patrimonio di conoscenze distintive, la tradizione e la cultura della pesca), le specializzazioni produttive (l'importanza economica o sociale della pesca), le polarità urbane, la conformazione fisica stessa del territorio (intesa come combinazione di caratteristiche fisiche di tipo naturale e di infrastrutturazione), le organizzazioni ed i confini di carattere amministrativo (nonostante spesso la loro influenza venga sottovalutata) e, soprattutto, dal modo in cui tali fattori incidono sull'intensità delle relazioni sociali interne al territorio.

Dal punto di vista operativo, considerando la complessità di agire su parametri di coerenza socio-economica, le Regioni possono scegliere tra due strade:

- Se vogliono dare la scelta ai territori, definiscono soltanto le condizioni generali che un'area deve rispettare per beneficiare dell'Asse 4 senza indicare perimetrazioni predefinite e invitano le comunità locali a presentare proposte per la creazione di GAC lasciando libera la scelta delle aggregazioni territoriali. In questo caso, tenendo conto che ci si può attendere qualsiasi combinazione e che, tendenzialmente, in situazione di libertà i territori tendono a frammentarsi, sarà utile prevedere qualche disposizione sulla omogeneità (ad esempio per garantire la contiguità e privilegiare il coinvolgimento di località ove effettivamente esistono marinerie) e fare leva, nei criteri di selezione, sull'estensione dell'area. Un altro elemento da valutare con attenzione è se è il caso o no di "vietare" (pena la non ammissibilità)



sovrapposizioni territoriali (in tale caso bisogna scegliere un sistema “sicuro” per evitare che i piani si annullino reciprocamente).

- Se vogliono preservare l’aggregazione di sistemi territoriali ritenuti “coerenti” ed omogenei, procedono all’indicazione di ambiti geografici definiti (come hanno fatto la Regione Sardegna e la Regione Marche). Questo approccio può essere mitigato dando la possibilità ai proponenti, entro limiti fissati e illustrandone le motivazioni, di aggregare ai sistemi territoriali indicati ulteriori Comuni.

Sarebbe opportuno dare un chiaro riferimento relativo ai tre parametri riportati nel box seguente (fornire i dati statistici a livello territoriale o almeno le fonti a cui attingere).

Box 1 Selezione delle zone di pesca: riferimenti normativi

Il **Reg. 1198/2006 FEP** impone relativamente poche condizioni per le zone di pesca stabilendo che:

- le zone di pesca hanno estensione limitata e hanno, di norma, dimensioni inferiori al livello NUTS 3² (articolo 43.3);
- l’intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi bassa densità di popolazione, o attività di pesca in fase di declino, o piccole comunità che vivono di pesca (articolo 43.4);
- la zona dovrebbe “presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali sufficientemente coerenti” (articolo 43.3) e “in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile” (articolo 45.3).

Il **Reg.498/2007 FEP** prevede che l’area non deve necessariamente coincidere con una ripartizione amministrativa nazionale (articolo 22.2).L’art. 22 del Reg. 498/2007 stabilisce che “il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell’articolo 43, paragrafi 3-4 (Procedure e criteri per la selezione delle zone di pesca) del regolamento di base.

Il **Programma Operativo** stabilisce che “Le zone di pesca eleggibili per l’attuazione dell’asse prioritario 4 devono costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, di dimensioni inferiori al livello geografico NUTS 3² e possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore,
- il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%,
- nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (kW)”.

Ciascun Organismo Intermedio, nell’ambito della propria autonomia, individua le zone di pesca sulla base dei criteri precedenti.

La **Nota Metodologica** approvata in CdS del 15/03/2011 riprende quanto riportato nel PO.

2.1.2 Definizione dei requisiti di ammissibilità del partenariato

Le indicazioni del PO in materia di requisiti di accesso riguardano i seguenti elementi:

A Natura giuridica del beneficiario.

² Il riferimento “inferiore al livello NUTS 3” implica un limite massimo di 150.000 abitanti.



- Se il partenariato assume personalità giuridica propria il PO non pone alcun vincolo sul tipo di soggetto che si costituisce (è implicito, tuttavia, che tale soggetto deve essere in grado di svolgere le funzioni cui è stato deputato ed assumere le responsabilità del caso).
- Se il partenariato non assume personalità giuridica, deve essere stipulato un accordo tra i partner e deve essere individuato un partner che funge da dirigente amministrativo (capofila). In quest'ultimo caso, il soggetto individuato come Dirigente amministrativo, sarà delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi e di gestione finanziaria necessari per l'attuazione del PSL, in conformità al PO ed alle disposizioni attuative emanate dall'Organismo Intermedio. D'altra parte, l'accordo stipulato, dovrà dare evidenza che tutto il potere decisionale relativo alla progettazione, eventuale rimodulazione e attuazione del PSL è detenuto dall'Organo di decisione del Partenariato. Quest'ultimo quindi, pur in assenza di personalità giuridica, deve sempre formalizzare la sua costituzione e le regole di funzionamento.

B Composizione del partenariato.

- È evidente, dalle indicazioni espresse nel PO, che i requisiti di composizione (limiti percentuali delle diverse categorie di partner) devono essere rispettati sia nella costituzione della compagine del partenariato e sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo). Ciò significa che, nei partenariati che si costituiscono sotto la forma di società di capitali, tali quote devono essere rispettate anche nella ripartizione del capitale sociale. In alternativa è necessario dimostrare che i poteri decisionali relativi alla concezione ed all'attuazione del PSL, compresa l'elezione degli organi decisionali, sono demandati ad una formalizzazione del partenariato diversa da quella che coincide con la compagine sociale, si tratta di un caso limite che, per diverse ragioni (non ultime quelle connesse agli elementi di responsabilità civile e penale) sarebbe opportuno evitare.

C Requisiti di capacità del partenariato.

- Diversi elementi fanno presupporre che, al livello di ammissibilità, debbano essere inseriti dei requisiti relativi alla capacità del partenariato di svolgere il proprio ruolo. Il PO, recependo le indicazioni del regolamento, infatti recita: "I suddetti Gruppi devono disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo" e la nota metodologica aggiunge: "Il partenariato dovrà avere nella sua compagine rappresentanti in grado di elaborare ed attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata sulla base di una comprovata esperienza in questo ambito". Alcune Regioni (Sardegna e Calabria ad esempio) hanno recepito questa indicazione specificando che il soggetto proponente deve "disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata". Come può essere verificata tale capacità?

Secondo il Regolamento la capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se il gruppo:

- o sceglie all'interno del partenariato un partner che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento del partenariato, (Articolo 23.2.(a) del regolamento di attuazione),
- oppure



o i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato (Articolo 23.2(b) del regolamento di attuazione).

Inoltre, se al gruppo viene affidata l'amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate in termini di capacità a) del dirigente amministrativo o b) della struttura comune incaricata di gestire i fondi (Articolo 23.3 del regolamento di attuazione).

Infine se al gruppo è affidata l'amministrazione di fondi pubblici, esso crea un conto separato per l'attuazione della strategia di sviluppo locale (Articolo 25.2 del regolamento di attuazione).

Dal punto di vista operativo, per quanto riguarda il punto B, è bene ricordare di includere un criterio relativo al divieto di partecipare a più partnership che insistono sullo stesso territorio, invece gli elementi trattati nel punto C suggeriscono di richiedere al GAC:

- a) l'impegno a dotarsi (entro un termine prefissato) di un regolamento interno che affronti (almeno) le questioni seguenti:
- trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità;
 - gestione dei conflitti di interesse;
 - procedure di tracciabilità e archiviazione dei documenti;
 - modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti;
 - modalità di gestione degli acquisti e degli incarichi di collaborazione;
 - procedure di partecipazione e partnership.
 - altri elementi citati al paragrafo 3.2.1 relativo a responsabilità ed obblighi del GAC
- b) l'individuazione di una struttura tecnica (consistente almeno nei ruoli di Responsabile amministrativo e coordinatore tecnico)³ con adeguata esperienza nella gestione amministrativa di progetti locali complessi (ovvero composti da più operazioni realizzate da beneficiari esterni selezionati mediante procedure di evidenza pubblica) e determinati modelli di attuazione in materia di gestione finanziaria (realizzazione e rendicontazione di azioni a regia diretta).

³ A scanso di equivoci si consideri che l'individuazione di determinate figure professionali non allude in nessun modo all'instaurazione di rapporti di collaborazione a tempo pieno (spesso insostenibili per il GAC).



Box 2 – Caratteristiche del soggetto proponente: riferimenti normativi

Art. 45 Reg. 1198/06: I Gruppi devono rappresentare i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, devono disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore. Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

Art. 23 Reg. 498/07: Un gruppo, quale definito all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata e avere le seguenti caratteristiche:

- composizione tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata;
- trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità;
- capacità degli associati di svolgere i compiti loro attribuiti;
- efficacia del processo decisionale.

L'associazione comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

Il Programma Operativo stabilisce che i beneficiari sono enti pubblici o gruppi espressione equilibrata e rappresentativa dei partner pubblici e privati dei vari ambienti socioeconomici del territorio. Il partenariato deve comprendere, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci), enti pubblici (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci) e altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (minimo il 20% e massimo il 40% del numero dei soci).

I suddetti Gruppi devono disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo. Essi possono costituirsi con una forma giuridica che comporti l'assunzione di personalità giuridica ovvero come frutto di un accordo tra diversi soggetti che non genera una struttura avente personalità giuridica, in questo caso, il gruppo sceglie un partner che funge da dirigente amministrativo.

Il documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti FEP 2007-2013", condiviso in Cabina di Regia del 15 marzo 2010 e approvato con DM del 26/03/2010 ribadisce, in relazione all'Asse IV, che il beneficiario deve:

- essere un Gruppo composto da rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale del territorio individuato (minimo 20% - massimo 40%);
- possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individui all'interno del Gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;
- disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

La Nota Metodologica aggiunge:

Il partenariato dovrà avere nella sua compagine rappresentanti in grado di elaborare ed attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata sulla base di una comprovata esperienza in questo ambito.



2.1.3 Definizione dei requisiti di ammissibilità del Piano di Sviluppo Locale

Di norma le caratteristiche del PSL non vengono comprese nei criteri di ammissibilità, a parte un generico riferimento alla sua presenza ed alla sua conformità a quanto previsto dal bando stesso.

Box 2 – Caratteristiche del soggetto proponente: riferimenti normativi

Art. 45 reg. 1198/2006: Il gruppo propone e attua, d'intesa con l'autorità di gestione, una strategia integrata di sviluppo locale basata su un approccio dal basso verso l'alto.

Art. 24 Reg. 498/07: La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

- deve essere organica, fondarsi sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e trascendere la semplice aggregazione di operazioni o giustapposizione di misure settoriali;
- deve essere coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- deve dimostrare la propria durevolezza.

Vademecum FEP: La strategia di sviluppo locale proposta ed attuata dal gruppo deve soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 2, del FEP e all'articolo 21, lettera a), e agli articoli 24 e 25 del RA. La strategia di sviluppo locale deve prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali. Deve consistere in un documento separato e autonomo che fornisce informazioni sulla complementarità delle misure da essa finanziate con quelle finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali.

La strategia deve essere innovativa, complementare rispetto agli altri strumenti di intervento previsti dai fondi strutturali e coerente con le esigenze del settore pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico (art. 24 del regolamento attuativo).

2.2 Definizione dei criteri di selezione

Come specifica la Nota Metodologica, la selezione dei gruppi ammissibili verrà effettuata sulla base di una scheda di valutazione (multicriteri) strutturata in riferimento ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza esplicitati in sottocriteri con apposite note esplicative al fine di agevolare il lavoro di selezione dei valutatori.

I criteri principali riguardano i seguenti aspetti:

- **Estensione dell'area;**
- **Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera** e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico: il gruppo deve farsi promotore di una strategia locale di qualità, svilupparla attraverso azioni innovative, coerenti e complementari rispetto alle altre politiche di sviluppo del territorio.
- **Partecipazione del settore ittico al partenariato locale:** la composizione sociale del gruppo, infatti, deve dimostrare la capacità di aggregare i diversi interessi del territorio, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse alle attività ittiche.
- **Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti** (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo).
- **Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente.**



- **Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio** (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale).

Il lavoro da compiere in fase di predisposizione del bando riguarda quindi la definizione dei sottocriteri e dei relativi "pesi interni" (% del peso del criterio principale di riferimento) ed, infine, l'attribuzione di pesi ai criteri principali.

2.2.1 Criticità ricorrenti nell'elaborazione di griglie multicriteri

La determinazione delle modalità di selezione è fortemente influenzata dalla strategia del soggetto intermedio e dalla sua interpretazione dei fattori di contesto che caratterizzano il territorio regionale. Non è possibile quindi determinare sottocriteri validi in assoluto. Tuttavia la costruzione di una griglia multicriteri (ovvero di uno strumento che permetta di valutare le candidature ordinandole in una graduatoria di merito) è un'operazione delicata ed è molto facile, nei casi reali, trovarsi di fronte a strumenti difettosi in cui ottime intenzioni di partenza vengono rese totalmente o parzialmente vane. Le motivazioni possono essere diverse come nei casi seguenti che illustrano solo alcune delle difettosità più frequenti:

- Criteri non valutabili, ciò avviene quando ad esempio si usano criteri qualitativi complessi (ovvero la cui determinazione richiederebbe la scomposizione in sotto-criteri) difficili da valutare e di interpretazione non univoca.
- Criteri poco efficaci. Si tratta di criteri la cui determinazione non porta al risultato voluto; ciò si può verificare per varie ragioni: se ad esempio si combina un criterio qualitativo complesso (ad esempio qualità dell'approccio bottom up) con un punteggio secco (tutto o niente), molto probabilmente tutte le candidature riceveranno lo stesso punteggio (il criterio è quindi inefficace); un altro caso è quello in cui il parametro di valutazione prescelto non è in grado di determinare l'effetto voluto. Ad esempio, un criterio "presenza nella partnership di soci che hanno gestito precedentemente progetti comunitari" viene inserito per premiare la presenza di capacity building nella partnership, ma è espresso in modo talmente vago che difficilmente raggiungerà l'obiettivo (in primo luogo "tutti" in un territorio hanno gestito progetti comunitari perché ce ne sono di tutti i tipi, ma questo non significa che sapranno far funzionare un GAC, inoltre bisogna essere coscienti che lo status di socio di per sé, non significa affatto che le competenze del socio saranno trasferite ed utilizzate all'interno della nuova organizzazione). Poco efficaci sono anche, più semplicemente, i criteri fatti bene che però, magari per eccesso di numero di criteri, assumono un peso quasi irrilevante.
- Spreco di punti (autoriduzione della scala graduata). Capita quando ad un criterio si attribuisce una scala di punti che non parte da 0, è evidente che i punti corrispondenti al minimo andranno sicuramente a tutti, quindi sono stati sprecati.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'effetto combinato del sistema dei criteri, questo è un aspetto che spesso, principalmente a causa del fatto che la costruzione delle griglie avviene "a più mani", ma senza reale condivisione di idee, viene assolutamente trascurato. Non bisogna dimenticare, infatti, che una nuova griglia è un prototipo che ha bisogno di essere testato, senza test applicativi è molto probabile avere sorprese in fase concorsuale o di valutazione.



Nel box 4, è stato riportato un esempio, preso da un caso reale di griglia multicriteri definita per la valutazione di LEADER, che, in un colpo solo, presenta quasi tutti i problemi appena descritti (ed anche un'ottima intenzione di partenza). Non bisogna stupirsi quindi se, in questo caso, rispetto a tale criterio, tutte le candidature hanno preso il massimo dei punti.

Box 4 – Esempi di criteri problema

Tipologia di approccio del Piano di Sviluppo Locale (max 50 punti):

A) PSL che prevedono sia l'approccio territoriale sia l'approccio settoriale (max punti 50):

- Nuove opportunità per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro delle fasce deboli e promuovere la parità tra uomini e donne (punti 20)
- Interconnessioni tra settori economici, di una pluralità di territori, tradizionalmente distinti: favorire la nascita di aziende a redditi misti (punti 15)
- Nuovi servizi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie in una pluralità di territori (punti 15)

B) PSL che prevedono solo l'approccio territoriale (max punti 30):

- Nascita di nuovi prodotti e servizi finalizzati al "sociale" (punti 16)
- Nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali (punti 14)

C) PSL che prevedono solo l'approccio settoriale (max punti 30):

- interconnessioni tra settori economici di uno stesso territorio tradizionalmente distinti: favorire la nascita di aziende a redditi misti (punti 16)
- nuovi servizi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie operanti nel medesimo territorio (punti 14)

2.2.2 Definizione della strategia di selezione del bando.

Alla luce delle considerazioni esposte, appare quanto mai opportuno, nella predisposizione di griglie multicriteri per la selezione delle candidature, adottare un metodo per cercare di conferire alla griglia la forma di sistema organico e, più in generale, dare un significato strategico e "consapevole" al sistema di selezione nel suo complesso. In questa ottica, nel presente paragrafo, si propongono alcuni accorgimenti pratici da adottare per costruire un sistema di criteri organico ed efficace. Si specifica che i casi pratici proposti hanno un valore esclusivamente di carattere esemplificativo.

Il metodo si articola in 3 fasi:

- 1) Individuazione, per ogni criterio principale, dei sottocriteri e del peso relativo (ovvero in percentuale del criterio principale).
- 2) In considerazione della batteria di sottocriteri individuati, definizione del peso dei criteri principali.
- 3) Testaggio del prototipo di griglia di selezione. È necessario infatti fare un test, almeno per i criteri (sottocriteri) più delicati. Questo può essere ottenuto con una simulazione o utilizzando ad



esempio dei PSL Leader (in rete ce ne sono moltissimi perché tutte le Regioni, dopo l'approvazione li pubblicano).

Individuazione dei sottocriteri

Per ogni criterio (o almeno per quelli più articolati) principale si compiono i seguenti passi:

- Declinazione degli obiettivi da raggiungere: individuare i risultati che si vogliono ottenere in termini di caratteristiche delle candidature o comportamenti dei promotori.
- Attribuzione a ciascun obiettivo di un punteggio di rilevanza (importanza) in scala da 1 a 10, limitando, per quanto possibile, l'attribuzione di punteggi uguali ad obiettivi diversi.
- Definizione dei sottocriteri corrispondenti (e del relativo parametro di valutazione) da inserire per valutare la rispondenza della candidatura all'obiettivo e loro revisione attraverso la determinazione della valutabilità di ciascun sottocriterio (probabilità che i valutatori incaricati riescano a posizionare l'elemento da valutare in una scala di giudizio sufficientemente accurata).
- Attribuzione a ciascun sottocriterio individuato di un punteggio di efficacia presunta, ovvero capacità di determinare il raggiungimento dell'obiettivo, espresso come percentuale di probabilità che questo si verifichi (o anche di % della misura in cui si potrebbe verificare se gli si attribuisce un'efficacia parziale).
- Selezione, eventuale revisione, ed attribuzione del peso in punti percentuali ai sottocriteri attraverso una ponderazione dei giudizi di rilevanza ed efficacia presunta.

Questo esercizio, le cui modalità di realizzazione sono descritte di seguito, si presta bene (è consigliabile) ad essere realizzato da un piccolo gruppo tecnico piuttosto che da un singolo responsabile.

Esempio pratico

Per descrivere il metodo proposto si riporta un esempio pratico relativo al criterio generale "Coerenza interna della strategia di sviluppo locale" (che è probabilmente il più complesso).

a) Declinazione degli obiettivi da raggiungere.

Per stabilire gli obiettivi si è fatta un'analisi del regolamento da cui è stata ricavata la seguente tabella:

Come deve essere la strategia (secondo il Regolamento)	Definizione obiettivo/i corrispondente/i (interpretazione)
Integrata, fondarsi sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e trascendere la semplice aggregazione di operazioni o giustapposizione di misure settoriali. Organica.	Strategie costituite da azioni multisettoriali realizzate da operatori pubblici e privati,
	Strategie che concorrono al conseguimento di risultati ed obiettivi specifici interdipendenti e misurabili.
Basata su un approccio dal basso verso l'alto	Coinvolgimento dei potenziali beneficiari nel processo decisionale della fase di elaborazione del PSL
	Coinvolgimento dei potenziali beneficiari nel processo decisionale della fase di implementazione del PSL
Coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;	Realizzazione di una accurata diagnosi locale con particolare riferimento all'identificazione delle esigenze del settore della Pesca
	Coerenza della strategia (e relativo piano finanziario) con le esigenze individuate
Dimostrare la propria durevolezza.	Investimenti capaci di determinare cambiamenti durevoli



Prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali.	Elaborazione di strategie complementari ad altri strumenti di programmazione attivi nel medesimo contesto spazio-temporale
Essere innovativa,	Elaborazione di strategie innovative.

Come si vede nella tabella, bisogna avere cura di “scomporre” gli obiettivi complessi (cioè costituiti da più elementi).

b) Attribuzione a ciascun obiettivo di un punteggio di rilevanza (importanza) in scala da 1 a 10.

Un modo per attribuire il punteggio di rilevanza ad una lista di obiettivi e quello di metterli in ordine di priorità

Nr.	Obiettivo	P.ti
1	Realizzazione di una accurata diagnosi locale con particolare riferimento all'identificazione delle esigenze del settore della Pesca	10
2	Coerenza della strategia (e relativo piano finanziario) con la soddisfazione dei bisogni individuati	10
3	Coinvolgimento dei potenziali beneficiari nel processo decisionale della fase di elaborazione del PSL	9
4	Coinvolgimento dei potenziali beneficiari nel processo decisionale della fase di implementazione del PSL	9
5	Investimenti capaci di determinare cambiamenti durevoli	8
6	Strategie che concorrono al conseguimento di risultati ed obiettivi specifici interdipendenti e misurabili.	7
7	Elaborazione di strategie complementari ad altri strumenti di programmazione attivi nel medesimo contesto spazio-temporale	6
8	Elaborazione di strategie innovative.	5
9	Strategie costituite da azioni multisettoriali realizzate da operatori pubblici e privati,	4

c) Definizione dei sottocriteri corrispondenti e determinazione della valutabilità

Nella tabella seguente ognuno degli obiettivi (indicati dal numero) è stato convertito in un sottocriterio, gli è stato attribuito un giudizio di valutabilità e, nel caso che questo fosse insoddisfacente, è stata proposta un'azione correttiva. Sono da considerare insoddisfacenti i giudizi di valutabilità inferiori a 7. In questi casi è sconsigliabile adottare il criterio quindi ci sono due possibilità: eliminare il criterio dalla griglia o adottare un criterio “proxi” (ovvero che non risponde direttamente all'obiettivo, ma che si ritiene ad esso correlato positivamente). Le colonne V1 e V2 indicano la valutabilità rispettivamente, prima e dopo, le azioni correttive.

Nr.	Criterio	V 1	Azioni correttive	V2
1	Grado di accuratezza e completezza dell'analisi di contesto e della diagnosi	4	-standardizzazione SWOT (per poter effettuare confronti); -standardizzazione procedimento valutativo.	7
2	Grado di coerenza della strategia (e relativo piano finanziario) con la soddisfazione dei bisogni individuati	5	-standardizzazione quadro strategico (per poter effettuare rilevazioni); -standardizzazione procedimento valutativo.	7
3	Grado di partecipazione degli stakeholders territoriali in fase di elaborazione del PSL	4	-standardizzazione capitolo descrittivo; -standardizzazione procedimento valutativo	8
4	Grado di partecipazione degli stakeholders territoriali in fase di implementazione del PSL	4	-standardizzazione capitolo descrittivo; -standardizzazione procedimento valutativo	9
5	Grado di capacità di determinare cambiamenti durevoli	±	Questo caso è particolare: non si è riusciti a determinare un criterio soddisfacente in termini di qualità e quindi si è selezionato un criterio “proxi” ⁴	
5	Grado di effetto leva finanziario (% di cofinanziamento totale del piano)		-standardizzazione procedimento valutativo. -inserimento di misure di verifica periodica (annuale) in fase	10

⁴ La logica di questo criterio proxi è: “maggiore sarà l'effetto leva totale e maggiore saranno sia l'entità totale degli investimenti e sia il grado di “oculatezza” che li contraddistinguerà” questi due elementi dovrebbero accrescere la capacità di determinare cambiamenti durevoli.



			attuativa.	
6	Grado di coerenza interna della strategia	6	-standardizzazione quadro strategico, sistema misure/azioni e piano finanziario (per poter effettuare rilevazioni); -standardizzazione procedimento valutativo.	9
7	Grado di complementarità con altri strumenti di program. attivi nel medesimo contesto spazio-temporale	6	-standardizzazione analisi e matrici di complementarità; -standardizzazione procedimento valutativo.	8
8	Grado di innovazione degli approcci proposti nelle strategie d'intervento	2	-standardizzazione descrizione azioni; -standardizzazione procedimento valutativo.	7
9	Grado di multisettorialità	6	-standardizzazione quadro strategico, sistema misure/azioni e piano finanziario (per poter effettuare rilevazioni);	10

Come si vede, dal punto di vista pratico, la conversione in criteri e la revisione tramite analisi di valutabilità, servono soprattutto a focalizzare bene “cosa chiedere e come” ovvero fare una lista delle cose che ci si aspetta di trovare nel fascicolo di candidatura (PSL) e lavorare ad una procedura standard che espliciti come devono essere riportate in modo che sia facile analizzarle e confrontarle. Naturalmente questo è particolarmente utile per i criteri di natura qualitativa.

Un ulteriore elemento riguarda la definizione di procedure standard sulle modalità di valutazione, questo è un altro lavoro da cui i designer del bando non si possono assolutamente esimere (altrimenti si tratterebbe di “rovesciare” il problema sui valutatori incaricati lasciando a loro la responsabilità di interpretare e questo non è molto corretto e, spesso, neanche efficace).

Infine si noti che, nel convertire gli obiettivi in criteri qualitativi, si è usata la parola “grado di”, questo vuole significare che la valutazione di tali criteri non deve essere effettuata con il sistema “secco” (o tutto o niente).

d) Attribuzione a ciascun sottocriterio individuato di un punteggio di efficacia presunta

Come mostra la tabella seguente, ogni criterio viene valutato con punteggio di efficacia presunta, ovvero capacità di determinare il raggiungimento dell’obiettivo (ed anche l’utilità reale), espresso come percentuale di probabilità che questo si verifichi (o anche di % della misura in cui si potrebbe verificare se gli si attribuisce un’efficacia parziale). Questo si va a costituire una seconda colonna che si aggiunge all’attributo rilevanza.


Obiettivo/Criterio	Rilevanza (1-10)	Efficacia (%)
1 Grado di accuratezza e completezza dell'analisi di contesto e della diagnosi	10	65%
2 Grado di coerenza della strategia (e p. finanziario) con la soddisfazione dei bisogni individuati	10	75%
3 Grado di partecipazione degli stakeholder territoriali in fase di elaborazione del PSL	9	80%
4 Grado di partecipazione degli stakeholder territoriali in fase di implementazione del PSL	9	50%
5 Grado di effetto leva finanziario (% di cofinanziamento totale del piano)	8	75%
6 Grado di coerenza interna della strategia	7	80%
7 Grado di complementarità con altri strumenti di programmazione concomitanti	6	60%
8 Grado di innovazione degli approcci proposti nelle strategie d'intervento	5	50%
9 Grado di multisettorialità	4	80%



e) Selezione, eventuale revisione, ed attribuzione del peso

Per analizzare, selezionare ed attribuire un peso percentuale ai criteri ponderati, può essere utile effettuare un'analisi grafica come quella riportata nella figura 1 che consente di suddividere i criteri in "fasce di priorità".

Fig. 1 – Esempio di analisi grafica



Cominciando dal basso, una prima operazione da effettuare, può essere quella valutare l'eliminazione di alcuni criteri. Perché eliminare? In teoria sarebbe sufficiente attribuire un punteggio molto basso ai criteri di fascia bassa (quelli con il numero 7, 8 e 9). In pratica bisogna chiedersi se la determinazione del criterio può richiedere una mole di lavoro eccessiva rispetto al peso o, addirittura, generare controversie.

Ragionando in questo modo si potrebbero assumere le seguenti decisioni:

- Il sottocriterio 7 "Grado di complementarità con altri strumenti di programmazione concomitanti" afferisce ad un diverso criterio principale specifico (Complementarità del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio) e quindi viene spostato in altra sezione (e gli si darà comunque un peso massimo basso).
- Il sottocriterio 8 "Grado di innovazione degli approcci proposti nelle strategie d'intervento" si presta ad una valutazione dispendiosa e controversa e quindi non sarà utilizzato affatto⁵.
- Il sottocriterio 9 "Grado di multisettorialità" non sembra essere molto utile. Potrebbe essere sostituito semplicemente da una prescrizione di ammissibilità, ovvero dichiarando qualcosa tipo "saranno ammesse solo strategie che si dimostrino multisettoriali". Assicurato questo, rispetto alle altre questioni affrontate, il fatto che una strategia sia un pochino di più o un pochino di meno multisettoriale non appare di rilevanza molto elevata.

⁵ Proporre approcci innovativi non è difficile, il problema è metterli in pratica. Infatti, nell'ambito di altre esperienze (LEADER) si è osservato che per promuovere l'innovazione, più che stimolare l'inserimento di iniziative fantasiose nei PSL (attribuendogli un punteggio), potrebbe essere utile promuovere un lavoro specifico dell'OI (con l'aiuto delle Reti) per migliorare la comprensione e accrescere le conoscenze e gli scambi di esperienze per l'adozione di approcci innovativi.



Dei rimanenti 6 sottocriteri, ai 3 che appartengono alla fascia intermedia si potrebbe attribuire il 30% del punteggio totale del criterio principale ed ai rimanenti 3 della fascia alta il 70%. Se ne ricava una griglia tipo la seguente.

Definizione dei sottocriteri e dei relativi “pesi interni” del criterio principale “Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera”

Sottocriterio	Peso interno (%)
1 Grado di accuratezza e completezza dell'analisi di contesto e della diagnosi	25%
2 Grado di coerenza della strategia (e piano finanziario) con la soddisfazione dei bisogni individuati	25%
3 Grado di partecipazione degli stakeholder territoriali in fase di elaborazione del PSL	18%
4 Grado di partecipazione degli stakeholder territoriali in fase di implementazione del PSL	9%
5 Grado di effetto leva finanziario (% di cofinanziamento totale del piano)	14%
6 Grado di coerenza interna della strategia	9%

Definizione del peso dei criteri principali

La definizione del peso dei criteri principali può essere effettuata con modalità analoghe a quelle utilizzate per i sottocriteri. Nel caso specifico, per stabilire la rilevanza, può essere utile un primo raggruppamento come mostra l'esempio della tabella seguente.

Criterio principale	Gruppo	Peso
Estensione dell'area	Caratteristiche dell'area	10%
Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera	Caratteristiche della strategia	45%
Azioni del piano volte alla tutela dell'ambiente.		
Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo		
Partecipazione del settore ittico al partenariato locale	Caratteristiche del proponente	45%
Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti		

Questi pesi sono stati attribuiti in modo “moderato”. In realtà l'importanza dell'estensione dell'area dipende troppo dal contesto regionale (rischi di frammentazione da evitare, ambiti territoriali “a vocazione” da rispettare, numero di PSL che si intende accettare ecc.). Si è invece ritenuto che la qualità del partenariato (soprattutto in termini di capacità) abbia un peso analogo a quella del progetto. Il ragionamento è quello che mentre un progetto scritto bene è un buon punto di partenza, ma non assicura mai la qualità delle realizzazioni, ottenere un partenariato ben composto ed organizzato e, soprattutto, dotato di una guida tecnica competente è una delle condizioni essenziali per assicurare un'attuazione condotta “al meglio”. Riguardo a quest'ultimo elemento, sarebbe



opportuno premiare ad esempio, l'individuazione almeno di una figura incaricata del coordinamento tecnico in possesso di adeguata e comprovata competenza ed esperienza nella gestione di progetti territoriali integrati (ovvero composti da una combinazione di operazioni, sia a regia diretta sia a bando, attuati in territori di dimensioni sub regionali da soggetti locali cui vengono delegate funzioni nel sistema di relazioni amministrative che collega l'AdiG ai beneficiari finali) finanziati da fondi comunitari (i livelli di esperienza possono essere valutati da 1 a 3 anni, > di 3 anni; > di 6 anni ed espressi in "equivalenti a tempo pieno").



3 DEFINIZIONE DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

3.1 Responsabilità, obblighi e funzioni del RADG

Come specificato dalla normativa FEP, gli Organismi intermedi delegati dall'Autorità di gestione del Programma sono responsabili dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.

I predetti OI svolgono le seguenti funzioni:

- Predisposizione del bando per la selezione dei GAC e dei PSL e le relative procedure attuative
- Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande finalizzate alla selezione dei GAC e dei PSL
- Informazione ai GAC sugli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del FEP
- Istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dai GAC per i propri PSL
- Per le azioni a bando: verifica ed approvazione dei bandi predisposti dai GAC
- Verifica della procedura di ammissibilità adottata dai GAC in relazione alle operazioni a bando
- Ricezione dai GAC delle graduatorie relative ai bandi pubblicati e adozione del relativo atto di concessione del contributo
- Per le azioni a gestione diretta: Istruttoria, verifica ed approvazione delle operazioni
- Assicurano il flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con i GAC
- Verifica delle le richieste di erogazione dei contributi inoltrate dai GAC
- Esecuzione dei controlli previsti dal sistema di gestione e controllo adottato per il FEP (controlli di 1° livello ed ex post) ove sia previsto nelle procedure adottate che sia l'OI a svolgere tale funzione
- Esecuzione del pagamento dei contributi ai beneficiari ed ai GAC

Inoltre, la struttura referente dell'AdG erogherà eventuali anticipazioni verso i GAC, o i beneficiari individuati tramite bandi, secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità.



3.2 Responsabilità, obblighi e funzioni dei GAC

Nei paragrafi successivi vengono presentate le responsabilità, gli obblighi e le funzioni organizzative dei GAC i quali, si deve ricordare, pur potendo assumere la personalità giuridica di soggetti privati, sono chiamati, nell'attuazione dei PSL, a svolgere funzioni di natura pubblica.

Essendo titolare del PSL e beneficiario dell'iniziativa, il GAC conserva, nei confronti dell'OI, la sua responsabilità sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico. Bisogna tuttavia considerare che, a seconda delle funzioni amministrative e finanziarie delegate (soprattutto riguardo ad istruttorie e controlli) ai GAC dagli OI, negli specifici contesti regionali alcuni dei punti menzionati di seguito potranno essere omissi.

3.2.1 Responsabilità ed obblighi del GAC

Il GAC è responsabile:

- della predisposizione del PSL;
- della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
- dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
- della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi;
- della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;
- dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti (interni o terzi) deputati ai controlli;
- della conservazione presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque in conformità a quanto disposto in Cabina di Regia, dei documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi;
- della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali (in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici ecc.);
- del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso;



- della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSL in maniera difforme dall'approvazione;
- della completezza della documentazione presentata dagli altri beneficiari del PSL.

Il GAC è obbligato a:

- dare adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;
- rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi del Trattato relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
- selezionare le domande di finanziamento in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri previsti dal Programma e dal PSL formulando motivazioni chiare per l'accettazione o il rifiuto delle domande medesime, garantendo il rispetto delle norme in materia di ammissibilità;
- procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (in conformità a quanto previsto dal manuale delle procedure di gestione e controllo dell'AdG, in relazione all' Acquisizione di beni e servizi);
- selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;
- evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL;
- verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;
- costituire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate i relativi fascicoli ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione;
- comunicare all'OI l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;
- effettuare i controlli di primo livello ed ex post ove sia previsto nelle procedure adottate che sia l'OI a svolgere tale funzione
- mettere a disposizione, su richiesta dell'OI (RAdG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- dotarsi di un regolamento interno (che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento e dalle ulteriori procedure emanate dall'OI)

Le responsabilità e gli obblighi su menzionati, legati all'attuazione delle operazioni "a bando", sussisteranno effettivamente nella misura in cui le funzioni ad essi riferite saranno effettivamente delegate ai GAC dal sistema di procedure adottato dall'OI.



3.2.3 Conflitto di interessi

Il GAC è tenuto ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse, incompatibilità e sovrapposizioni di funzioni nell'attuazione del PSL. Le principali figure che possono incorrere in situazione di conflitto di interesse nell'attuazione del PSL possono essere le seguenti:

- I membri dell'organo decisionale quando partecipano all'approvazione di progetti relativi a potenziali beneficiari ad essi ricollegabili (o delle graduatorie in cui questi sono inseriti);
- I soggetti responsabili dei procedimenti di istruttoria e/o di selezione dei progetti quando istruiscono bandi cui hanno partecipato potenziali beneficiari ad essi ricollegabili;
- Tra i soggetti responsabili della selezione di collaboratori/consulenti e/o fornitori quando i candidati ad essi ricollegabili partecipano alle relative short list/procedure
- Tra istruttori e controllori al fine del rispetto del principio di separazione delle funzioni (ove le procedure affidino al GAC i controlli di primo livello in loco)

Quando si verificano tali situazioni il soggetto in conflitto ha l'obbligo di dichiarare la propria posizione ed astenersi dalla funzione. In linea generale i soci privati del GAC che assumono la carica di amministratore del GAC ovvero i soggetti giuridici rappresentati all'interno dell'organo decisionale del GAC non potranno essere fornitori del GAC nell'ambito dell'attuazione del PSL.

In particolare ai sensi dell'art.3 commi 25 e 26 del D.lgs 163/2006, i GAC sono da equipararsi ad un Organismo di diritto pubblico e pertanto, nelle operazioni a gestione diretta devono attenersi alla disciplina di cui al Codice degli Contratti pubblici ed al relativo regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3.2.4 Organizzazione del GAC

Alla luce delle responsabilità e degli obblighi esposti nel paragrafo precedente, di seguito si riportano le diverse funzioni che un GAC dovrebbe garantire all'interno della sua organizzazione.

Esse sono state suddivise in tre aree di lavoro, ma tale suddivisione è puramente indicativa e non implica necessariamente la presenza di tre diverse figure tecniche con responsabilità di gestione:

- Area amministrativa e finanziaria:
 - predisposizione di atti per il funzionamento degli Organi Sociali (convocazioni, verbalizzazione sedute ecc.);
 - assistenza all'Organo decisionale (ad es. C.diA.) nell'assunzione di decisioni inerenti al Piano di Sviluppo Locale (legittimità degli atti ecc.)
 - verifica documentazione amministrativa e pagamento di fornitori e collaboratori (operazioni a regia diretta)



- emissione dei mandati di pagamento e degli elenchi di liquidazione congiuntamente al R. legale (presidente)
 - gestione del procedimento per la selezione dei collaboratori e l'affidamento di incarichi
 - gestione del procedimento per l'esperimento di procedure di appalto di servizi e forniture
 - rendicontazione delle spese del GAC nei progetti a regia diretta (conformità ed ammissibilità)
 - funzionamento ufficio GAC (segreteria generale, archiviazione e conservazione della documentazione)
 - gestione relazioni con istituto di credito e (negoiazione fidejussione)
 - gestione delle questioni di natura fiscale (bilancio e tasse) ed in materia di rapporti di lavoro
 - autorizzazione delle eventuali trasferte del personale
- Area di direzione tecnica del PSL:
 - eventuale adeguamento del Piano di Sviluppo Locale (revisioni, varianti ecc.);
 - verifica degli obiettivi di spesa e piano finanziario annuale;
 - rendicontazione dell'avanzamento del PSL e rapporti con l'Organismo Intermedio e gli altri soggetti coinvolti nel sistema di delivery;
 - predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL: individuazione, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti;
 - definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande di contributo;
 - analisi (istruttoria) domande di contributo (controlli amministrativi e implementazione check list)
 - analisi istruttoria domande di pagamento (controlli amministrativi e in situ, implementazione check list)
 - esecuzione controlli a campione
 - archiviazione, aggiornamento e gestione dati e informazioni tecnico/amministrative progetti
 - Area di animazione e supporto tecnico alla realizzazione del PSL
 - azioni di ricerca, sensibilizzazione e ascolto;
 - divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL ed opportunità connesse (promozione dello sviluppo);
 - progettazione, coordinamento ed integrazione di azioni (operazioni) a gestione diretta;
 - monitoraggio e raccordo fra le azioni (inclusi i rapporti sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario)
 - assistenza tecnica alla programmazione partecipativa ed al funzionamento del partenariato;



- relazioni con i partner di cooperazione e partecipazione alle reti;
- accountability e resoconto periodico a diverse categorie di interlocutori su avanzamento e risultati del PSL;
- mainstreaming ed auto-valutazione.

Il GAC può adottare un sistema di gestione e controllo (rifacentesi ad esempio al modello Interreg), che prevede la figura del “certificatore esterno” che si pronuncia sulla correttezza delle procedure e sulla certificabilità della spesa.

3.3 Obblighi ed adempimenti generali per tutti i beneficiari finali

Le disposizioni generali in capo al beneficiario finale prevedono di:

- ottemperare agli obblighi derivanti dalla concessione del finanziamento, come previsti nell’atto di concessione del contributo/convenzione con il GAC;
- conservare della documentazione, secondo le disposizioni previste dal Manuale delle procedure di gestione e controllo;
- ottemperare agli obblighi relativi all’informazione e pubblicità secondo quanto previsto all’interno del Manuale di gestione e controllo.

3.4 Modalità di finanziamento del PSL

3.4.1 Flussi finanziari

Quella dei flussi finanziari è una questione molto complessa in relazione all’attuazione dell’Asse IV, soprattutto perché legata alle specificità dei sistemi amministrativi regionali.

Il Programma Operativo e la nota metodologica stabiliscono che rimane in capo all’Organismo Intermedio la responsabilità della gestione finanziaria e che, quindi, spetta alla Regione procedere all’erogazione dei fondi a ciascun beneficiario, sia per le azioni a bando sia per le azioni a gestione diretta.

Tra l’altro, nei bandi regionali di selezione dei GAC e PSL sino ad ora pubblicati è stato in tutti i casi previsto che la gestione finanziaria (erogazione dei fondi) spetta all’OI.

Un’impostazione diversa, che affidi al GAC anche la responsabilità di effettuare i pagamenti ai beneficiari non risulterebbe attualmente in linea con il Po e la Nota Metodologica richiedendo pertanto una modifica dei testi approvati⁶.

⁶ Una diversa soluzione per quanto riguarda il pagamento ai beneficiari finali è contemplata dalla Commissione Europea che stabilisce nel documento “CE Attuazione dell’Asse IV del FEP – domande e suggerimenti utili” che lo Stato membro può utilizzare: (a) l’opzione decentrata di pagamento dove il gruppo o uno dei partner gestisce i fondi, certifica e paga il beneficiario direttamente; oppure (b) l’opzione centralizzata, dove il pagamento viene deciso dal gruppo ma effettuato dall’autorità di gestione e/o di pagamento. In questo caso il gruppo si limita a trasmettere la richiesta di pagamento.



3.5 Attuazione del Piano di Sviluppo Locale

3.5.1 Avvio del Piano di sviluppo locale

Conclusa la fase di selezione dei GAC e relativi PSL, l'Organismo Intermedio procede alla stipula delle convenzioni con i GAC selezionati.

3.5.2 Caratteristiche dei circuiti amministrativi e finanziari

Dall'analisi del quadro normativo emerge che, nell'ambito dell'attuazione del Piano di sviluppo locale, sono realizzabili due tipologie generali di interventi (operazioni):

- Interventi a gestione diretta, i cui beneficiari sono i GAC. Nell'attuazione di tali azioni il GAC può procedere all'acquisizione di beni e servizi, attraverso procedure di evidenza pubblica. In questo caso le azioni sono riconducibili alla tipologia "acquisizione di beni e servizi" prevista nel Manuale delle procedure e dei controlli del FEP dell'AdG.
- Interventi a bando, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio, riconducibili alla tipologia "erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari" del Manuale AdG.

La tabella seguente riepiloga le responsabilità connesse ai diversi step del circuito amministrativo e finanziario delle due tipologie attuative.

Riepilogo dei circuiti amministrativi e finanziari nelle operazioni "a gestione diretta" ed "a bando"

Step procedurale	Operazioni a gestione diretta	Operazioni a bando
Preparazione bando	No ⁷	GAC/OI
Validazione bando	No	OI
Emanazione bando	No	GAC/OI
Ricevimento domanda di contributo (progetto)	OI	GAC/OI
Istruttoria dei progetti	OI	GAC/OI
Provvedimento di concessione del contributo	OI	OI su eventuale proposta del GAC
Ricevimento domande di pagamento	OI	GAC/OI
Controllo di primo livello	OI	GAC/OI
Erogazione del contributo	OI	OI
Monitoraggio	GAC/OI	GAC/OI

⁷ Relativamente all'attuazione delle azioni a gestione diretta, il GAC può procedere all'acquisizione di beni e servizi. In questo caso è il GAC il soggetto preposto alla preparazione e all'emanazione del bando di gara o altro atto previsto all'uopo.



3.5.3 Caratteristiche delle operazioni a gestione diretta

Le operazioni a gestione diretta del GAC devono trovare una precisa collocazione all'interno della strategia di sviluppo e, quindi, devono essere chiaramente individuate all'interno del PSL.

Sulla base di quanto delineato all'interno del PSL, il GAC presenterà all'Organismo Intermedio un progetto esecutivo/scheda conoscitiva dell'intervento che, alla stregua di quanto previsto per le operazioni a bando, dovrà essere approvato.

Per azioni attivate in modo diretto la gestione amministrativa e finanziaria spetta all'Organismo Intermedio.

Nello specifico, l'Organismo Intermedio effettua i controlli di I livello, ovvero la verifica amministrativa e l'eventuale controllo in loco, che si effettuano prima di ogni pagamento diverso dall'anticipo. Inoltre, sulla base delle risultanze dei controlli di I livello, l'Organismo Intermedio, tramite il Servizio apposito, provvede all'erogazione del pagamento al GAC, in qualità di beneficiario finale, anche sotto forma di anticipazioni, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

Modalità di attuazione

Il progetto esecutivo/scheda intervento che il GAC presenterà all'Organismo intermedio riporterà i seguenti contenuti minimi:

- Finalità e obiettivi
- Descrizione degli interventi
- Cronoprogramma delle attività
- Quadro finanziario
- Risultati attesi (completi di indicatori)
- Modalità di gestione
- Monitoraggio e controllo

Il progetto esecutivo/scheda intervento dovrà essere approvato da un atto dell'Organo decisionale del GAC (Consiglio di Amministrazione/altro organo). L'atto dovrà contenere oltre all'approvazione della conformità del progetto con i contenuti minimi prescritti dalle procedure, anche le condizioni per la corretta esecuzione del progetto, il Piano finanziario, la tempistica di attuazione, le modalità di individuazione degli eventuali soggetti terzi tramite procedure di evidenza pubblica e altre indicazioni utili a garantire la correttezza e la trasparenza nell'esecuzione degli interventi.

Successivamente, il progetto dovrà essere inviato alla Regione per l'acquisizione del parere di conformità, inviando copia del progetto, del piano finanziario e della tempistica di attuazione, nonché dell'atto di approvazione da parte dell'Organo decisionale. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il progetto o gli altri atti, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione. La verifica da parte della Regione è volta a garantire la conformità delle azioni progettuali con gli obiettivi prefissati, nonché la supervisione sulla correttezza delle procedure di attuazione.



3.5.4 Caratteristiche delle operazioni a bando

Box 5 – Attribuzione di funzioni in materia gestione dei progetti a bando

Il Programma Operativo e la Nota Metodologica prevedono che i diversi step del circuito amministrativo delle operazioni a bando possano essere gestiti dal GAC o dall’OI.

Sia il PO che la Nota Metodologica, tuttavia fanno riferimento ad una responsabilizzazione dei GAC, infatti essi prevedono che:

- il gruppo selezionato, in relazione al budget assegnato, individua le azioni e identifica i beneficiari;
- la Regione, sulla base della proposta del gruppo, procede all’erogazione dei fondi a ciascun beneficiario;
- il GAC, poiché titolare del PSL e beneficiario dell’iniziativa, conserva nei confronti dell’OI la responsabilità sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.

Il primo elemento sembra attribuire al GAC la responsabilità della funzione di selezione dei beneficiari. Il secondo sottintende che, essendo il soggetto che propone l’erogazione dei fondi, sia il GAC ad effettuare i controlli di primo livello. Il terzo, infine, assegnando al GAC la piena responsabilità della conformità degli interventi, compresi quelli realizzati da beneficiari terzi, sembra avallare le due ipotesi precedenti.

PO e Nota metodologica chiariscono tuttavia, che l’emanazione dei bandi può essere effettuata dagli OI e quindi, nell’ambito interpretativo del concetto di emanazione, possono essere individuate funzioni del processo amministrativo che l’OI decide di mantenere a propria responsabilità.

Entrambi i documenti affidano la responsabilità dei pagamenti ai beneficiari (erogazione dei fondi) all’Organismo Intermedio. Ne consegue che per attribuire ai GAC tale funzione di responsabilità finanziaria è necessaria la modifica del Programma Operativo.

In ogni caso il controllo di I livello deve essere svolto secondo le modalità previste all’interno del Manuale delle procedure di gestione e controllo. In particolare, tale controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, curando che per l’attività di istruttoria, propedeutica al pagamento, vi sia un istruttore ed un revisore e che i controlli in loco siano effettuati da soggetti diversi dai precedenti.

Se il controllo di I livello è svolto dal GAC, quest’ultimo deve dotarsi di una struttura organizzativa tale da garantire la presenza delle figure sopra descritte – istruttore, revisore e responsabile dei controlli in loco - a garanzia della separazione delle funzioni durante lo svolgimento delle verifiche.

Box 6 – I circuiti amministrativi e finanziari come prospettati nei bandi emanati dalle Regioni

L’analisi dei bandi regionali per la parte relativa alla gestione, controllo e flussi finanziari, è stata effettuata al fine di evidenziarne la conformità con il Programma Operativo e la nota metodologica, nonché il livello di esaustività dell’argomento trattato.

Dall’analisi si evince quanto segue:

In relazione ai flussi finanziari, in conformità con quanto stabilito nel PO e nella nota metodologica, le Regioni hanno previsto che l’Amministrazione regionale effettuerà i pagamenti ai beneficiari finali, sia che si tratti dei GAC per le azioni a gestione diretta, sia che si tratti di altri beneficiari. La regione Sardegna e la regione Toscana trasferiranno all’Agenzia regionale i fondi e queste procederanno all’erogazione dei contributi ai beneficiari finali.



Un'impostazione diversa, che affidi al GAC anche la responsabilità di effettuare i pagamenti ai beneficiari non risulterebbe attualmente in linea con il Po e la Nota Metodologica richiedendo pertanto una modifica dei testi approvati.

In relazione alla selezione dei beneficiari degli interventi contenuti nel PSL, la maggior parte delle regioni ha stabilito che sarà il GAC ad emanare il bando per la selezione dei beneficiari. Le Regioni Abruzzo e Toscana (il cui bando è in bozza), hanno invece stabilito che rimane in capo alla Regione la responsabilità di emanare il bando per la selezione dei beneficiari.

Per quanto riguarda il controllo di I livello, (ovvero la verifica delle spese effettuate e della realizzazione degli interventi (in loco), che viene effettuata prima di ogni pagamento diverso dall'anticipo), le regioni hanno stabilito che:

- per le azioni a gestione diretta, tale controllo viene svolto dalle Regioni (tutti i bandi regionali);
- per le operazioni a bando, alcune regioni hanno lasciato tale controllo in capo all'Amministrazione Regionale (Calabria, Sicilia), mentre altre hanno affidato al Gruppo tale controllo (Sardegna, Puglia, Marche).

Alcune regioni hanno previsto, infine, la figura del "certificatore esterno" (Marche e Puglia).

Modalità attuative degli interventi a bando

La selezione dei beneficiari degli interventi a bando, sulla base di quanto stabilito dalla nota metodologica, può essere svolta dal GAC o dall'Organismo Intermedio.

Le procedure per la selezione dei beneficiari devono essere descritte dettagliatamente nel PSL, così come le modalità di pubblicazione degli avvisi pubblici.

Il soggetto competente alla selezione provvede a predisporre ed emanare i bandi, pubblicarli secondo le modalità specificate e garantire un'adeguata divulgazione.

Se la selezione è svolta dai GAC, i bandi devono essere approvati dall'Organo decisionale del GAC (Consiglio di amministrazione/altro Organo) con un atto che attesti la conformità dei criteri di priorità individuati alle politiche comunitarie e agli obiettivi del PSL.

Prima della pubblicazione del bando, il GAC deve acquisire il parere di conformità da parte della Regione, inviando copia dei bandi e degli altri atti programmatori. La Regione provvede a trasmettere al GAC il proprio parere ai fini dell'attivazione dell'intervento, previa eventuale richiesta di chiarimenti e integrazioni. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAC è tenuto a non dare corso all'intervento e a riproporre il bando o gli altri atti programmatori, adeguandone i contenuti alle osservazioni formulate dalla Regione.

Ottenuto il parere di conformità da parte della Regione il bando deve essere pubblicato secondo le modalità specificate nel PSL e deve esserne data adeguata pubblicità.

Le procedure da adottare per la selezione dei beneficiari degli interventi a bando, nonché per l'attuazione degli interventi fanno riferimento a quanto stabilito nel Manuale delle procedure di gestione e controllo, in relazione all'erogazione di aiuti ai singoli beneficiari.

Trattandosi di procedure di attuazione di operazioni attraverso bando, lo schema di avviso pubblico deve tener conto della normativa nazionale/regionale di settore, nonché avvalersi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.



A prescindere dagli interventi oggetto del bando, il Manuale delle procedure di gestione e controllo individua alcune fasi comuni a tutti i bandi:

- a) L'istruttoria delle proposte progettuali presentate è svolta a cura degli uffici del soggetto competente, avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
- b) I beneficiari potenziali delle operazioni sono tenuti a presentare le domande di partecipazione ai bandi, corredate dalla documentazione richiesta, ai fini della valutazione dell'ammissibilità.
- c) Le domande, per essere considerate ammissibili, devono essere conformi ai criteri di ammissibilità e validate sulla base del Sistema Integrato di Gestione e Controllo. A seguito di apposita procedura valutativa sulle istanze ritenute ammissibili, attuata sulla base dei criteri di selezione previsti per misura attraverso strutture preposte all'attività di valutazione, viene definita la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e l'organo preposto dal soggetto competente provvede a predisporre l'atto di approvazione della stessa.
- d) Gli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili sono comunicati ai singoli soggetti beneficiari e pubblicati secondo le modalità previste.
- e) Successivamente all'adozione del provvedimento formale di ammissione a finanziamento di un progetto, è adottato, a cura dell'organo del soggetto competente, il provvedimento di concessione del contributo ammissibile. Una volta firmato, datato e validato nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, tale atto è trasmesso ai beneficiari.
- f) In seguito si provvede, ove previsto, alla concessione di anticipi e di successivi saldi stati di avanzamento lavori, o all'erogazione del saldo a seguito del completamento dell'investimento, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria e relativa domanda di liquidazione del contributo spettante.
- g) Le domande di liquidazione sono elaborate avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale individuato a tale scopo il soggetto competente, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di spesa. Successivamente è previsto un controllo in loco presso il beneficiario o sul 100% delle operazioni o effettuato a campione.

Ciascun bando deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) Riferimenti normativi
- b) Finalità generali e tipologia degli interventi
- c) Area territoriale di attuazione: l'area di attuazione fa riferimento al territorio compreso nell'area GAC.
- d) Dotazione finanziaria
- e) Intensità dell'aiuto
- f) Soggetti ammissibili a finanziamento
- g) Requisiti di ammissibilità
- h) Criteri di selezione
- i) Documentazione richiesta per accedere al contributo



- j) Tempi e modalità di esecuzione dei progetti
- k) Varianti
- l) Proroghe
- m) Vincoli di alienabilità e di destinazione
- n) Modalità di erogazione dei contributi
- o) Obblighi
- p) Controlli
- q) Revoca dei contributi
- r) Recupero somme erogate
- s) Cumulo degli aiuti pubblici
- t) Tempi, responsabilità e provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi.

Publicazione dei bandi

Successivamente alla verifica di conformità da parte dell'Organismo intermedio, il bando deve essere pubblicato secondo le modalità previste nel PSL.

Domande di finanziamento

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata dal beneficiario secondo le modalità previste dai singoli bandi di attuazione, utilizzando il modello allegato al bando, corredato della modulistica integrativa e degli eventuali allegati tecnici.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa;
- la mancata e/o errata sottoscrizione della domanda.

La documentazione indicata nel bando come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda. Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Termini per la presentazione della domanda

I bandi pubblici predisposti prevedono, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:

- la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande con indicazione del relativo termine di scadenza;



- qualora sia prevista la presentazione sia in forma telematica che in forma cartacea della domanda, il tempo massimo entro cui deve essere trasmessa la copia cartacea;
- la frequenza e le relative date di riferimento in caso di applicazione della procedura a bando aperto c.d. “stop and go”;
- qualora sia adottato il bando aperto sono indicate anche le specifiche modalità per il trattamento delle domande afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l’eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità. Le graduatorie di merito relative a ciascuna sottofase temporale sono predisposte entro la scadenza fissata per la sottofase successiva.

Il soggetto preposto si riserva, in funzione dell’avanzamento finanziario delle misure e dell’intero programma, di sospendere la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del “bando aperto” non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione prima della scadenza fissata per la medesima sottofase. La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata, per via telematica, o presentata direttamente al soggetto preposto.

Nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva.

Qualora la data di scadenza del bando ricada nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

Procedimento amministrativo

L’istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di presentazione della domanda presso gli Uffici/enti preposti alla ricezione della stessa indicati nei singoli bandi. A seguito del ricevimento della domanda il soggetto preposto procede alla verifica della ricevibilità della stessa.

L’avvio del procedimento è comunicato al beneficiario almeno con le seguenti informazioni:

- l’oggetto del procedimento (Intervento PSL);
- codice identificativo del progetto;
- l’ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso.

Ricevibilità

La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato, deve verificare:

- i tempi di presentazione della domanda;



- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- la presenza e la completezza della documentazione presentata, ai sensi del medesimo avviso.

Il soggetto incaricato procede alla compilazione della check list di controllo, contenente gli elementi minimi.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati nei bandi.

Ammissibilità e selezione

Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle disposizioni attuative e/o nel bando. Il soggetto incaricato per l'istruttoria di ammissibilità potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale. La fase di valutazione e selezione può essere svolta da un Nucleo di valutazione (nel caso dei GAC può essere una Commissione appositamente istituita).

Il Soggetto preposto alla verifica di ammissibilità e selezione :

- procede all'esame delle caratteristiche tecnico economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria, nazionale/regionale in vigore;
- provvede, utilizzando apposite schede di valutazione, ad espletare la fase di selezione delle domande considerate ammissibili, cioè ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione previsti nel bando .

Per i criteri di selezione delle operazioni specifiche dell'asse 4 dovranno essere utilizzati quelli preventivamente approvati in CdS.

I sottocriteri per le operazioni non contemplate negli assi 1, 2, 3. dovranno essere indicati in fase di predisposizione dei PSL e comunque prima della presentazione delle proposte di bando all'OI.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione dei contributi, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda del contributo.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal soggetto responsabile della verifica.



Formulazione delle graduatorie

La graduatoria finale conterrà le istanze ammissibili a finanziamento secondo le disposizioni procedurali adottate.

Tutti gli interessati, entro i tempi previsti dal bando, potranno richiedere, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Nel caso di presentazione di memorie sulle graduatorie provvisorie il soggetto competente dopo averle esaminate, o in mancanza di ricorsi presentati nei predetti termini, approverà, con apposito atto:

- l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa e del contributo concesso;
- l'elenco delle istanze ammesse ma non finanziabili per mancanza di fondi;
- l'elenco delle istanze non ammesse, con relativa motivazione.

Nel caso in cui il GAC sia responsabile di tale fase dovrà trasmettere all'OI la graduatoria approvata.

La graduatoria deve essere pubblicata secondo le modalità stabilite nel PSL e nel bando.

Provvedimenti di concessione del contributo

L'OI sulla base della graduatoria finale emana il Provvedimento di concessione del contributo agli aventi diritto.

I suddetti provvedimenti riportano le informazioni di cui alle procedure adottate.

Il provvedimento di concessione è trasmesso ai beneficiari.

Trattamento delle domande di rimborso

Per quanto concerne l'erogazione del contributo concesso, subordinatamente all'osservanza da parte dei beneficiari finali degli adempimenti previsti nel bando e dalle pertinenti normative, può essere prevista l'erogazione di un anticipo, ai sensi e nella misura prevista dalle disposizioni e dai criteri applicativi della normativa di settore (o nella diversa misura prevista dal bando) tramite presentazione di apposita garanzia fideiussoria, di stati di avanzamento lavori ed infine di un saldo, previa presentazione della documentazione attestante il completamento del progetto e della documentazione finale di spesa effettivamente sostenuta (fatture e quietanze). Copia delle garanzie fideiussorie è mantenuta dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Modalità di presentazione

I contributi spettanti sono erogati secondo le disposizioni del bando di riferimento. L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di rimborso inoltrata dal soggetto beneficiario secondo le modalità previste dal Manuale delle Procedure. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle valutazioni, verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo di cui al medesimo Manuale delle procedure e dei controlli.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.



Le modalità di erogazione del contributo, comprese le richieste di anticipo, SAL o saldo finale fanno riferimento a quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione e controllo.

Richiesta di anticipo

Gli anticipi, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 50% del contributo pubblico concesso previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell’importo anticipato, adottando il modello allegato al bando. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su autorizzazione del Soggetto competente.

I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Soggetto competente provvede a svolgere le verifiche di conformità della documentazione presentata, in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la garanzia. Ad esito positivo del controllo il soggetto competente elabora, a Sistema, il relativo atto di liquidazione. L’Atto è sottoposto al controllo del Funzionario Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con l’apposizione del proprio visto e lo sottopone alla firma del Responsabile della Gestione. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, sulla base dell’atto di liquidazione firmato e datato, predispone il mandato di pagamento relativo all’anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l’ordinativo di pagamento al beneficiario finale. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al soggetto competente.

Richiesta S.A.L. o saldo

Il beneficiario effettuata, in tutto o in parte, l’operazione ammessa a contributo, nei termini previsti dal bando o, in caso di premi concessi, avendo adempiuto a quanto richiesto dal bando di riferimento, presenta la sua domanda di rimborso al soggetto preposto, producendo la documentazione prevista dal medesimo bando di attuazione.

Nei singoli bandi potranno essere stabilite ulteriori regole per la richiesta di SAL (numero, importi massimi, importi liquidabili in funzione dell’anticipo, tempistica).

Nel caso di SAL, qualora l’importo dell’acconto del contributo richiesto non sia associabile ad un lotto funzionale, è data facoltà al soggetto competente di richiedere una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

La domanda di rimborso, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I° livello effettuato secondo le procedure adottate in ambito FEP.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I° livello che possono includere anche i controlli in loco, secondo quanto previsto dal Manuale, il soggetto preposto avvalendosi anche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, procede all’esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il



sogetto preposto procede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, o al calcolo del premio, con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione del rateo/saldo. L'Atto di Liquidazione, previa validazione a Sistema, verifica del Funzionario Revisore e firma del Responsabile della Gestione, è trasmesso al beneficiario finale e al responsabile dei flussi finanziari. I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati nella pista di controllo redatta all'amministrazione per ciascuna misura attivata. Successivamente, il responsabile dei flussi finanziari provvede a predisporre il mandato di pagamento. La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario finale. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al soggetto competente.

Per garantire una procedura improntata all'efficacia e all'efficienza, prima di presentare all'OI le domande di liquidazione, i GAC:

- conferiscono ad un certificatore esterno l'incarico per la verifica e la certificazione delle spese sostenute dal GAC nell'ambito delle operazioni a gestione diretta;
- affidano a tecnici l'incarico di verificare le domande di liquidazione presentate dai beneficiari selezionati tramite mandato (ove il GAC sia responsabile dei controlli di primo livello ed ex post)

Disposizioni specifiche relative all'attuazione dei progetti di cooperazione

Le attività di cooperazione sono comprese in progetti di cooperazione che dovranno essere corredati da un accordo di cooperazione sottoscritto da partner eleggibili come tali ai sensi del Regolamento e presentati con le stesse modalità previste per i progetti a regia diretta.

Riguardo alle spese ammissibili nell'ambito di tali progetti potranno essere incluse:

- Le spese di pre-fattibilità del progetto, da rendicontare in misura e secondo modalità stabilite dall'OI, quali:
 - spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
 - spese relative alla redazione progetto;
 - spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
 - spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
 - spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.
- Le spese di realizzazione del progetto, da rendicontare in misura e secondo modalità stabilite dall'OI, quali:
 - spese relative all'attuazione degli interventi per cui si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili nelle altre azioni;



- spese relative al funzionamento della partnership e quindi a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
- spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.);
- spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- spese sostenute dal GAC o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Vincoli e limitazioni

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner.

La scheda di progetto allegata all'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.

3.6 Monitoraggio

Per verificare l'andamento del programma sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse finanziarie, che dello stato di attuazione delle procedure e del raggiungimento degli obiettivi dell'Asse, l'OI dovrà applicare un sistema di monitoraggio compatibile con quanto indicato nell'allegato III del Reg. (CE) 498/2007.

L'OI effettuerà il monitoraggio dell'Asse con la partecipazione attiva dei GAC attraverso l'impiego degli indicatori riportati nella griglia che segue, che rappresenta il quadro complessivo del sistema di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto dell'Asse IV:

- Numero di Gruppi
- Territorio coperto dai gruppi
- Popolazione nel territorio coperto dai gruppi e percentuale degli occupati dipendenti dalla pesca
- Posti di lavoro creati o mantenuti
- Numero di progetti di cooperazione transnazionale



- Numero di progetti di comunicazione

Per quanto riguarda il monitoraggio dei singoli PSL il GAC dovrà effettuare il monitoraggio con cadenza trimestrale, sugli interventi a bando e dovrà presentare all'OI le relative relazioni di avanzamento lavori. Al fine di garantire la sorveglianza sull'attuazione, in termini di efficacia rispetto agli obiettivi fissati, il GAC si baserà su un sistema di indicatori utili a misurare l'avanzamento dei Piani di sviluppo.

Indicatori previsti dall'Allegato III Reg. 498/2007

- Dato 1: operazione di rafforzamento della competitività delle zone di pesca
- Dato 2: operazione di ristrutturazione e riorientamento delle attività economiche
- Dato 3: operazione di diversificazione delle attività
- Dato 4: operazione volta ad aggiungere valore ai prodotti della pesca
- Dato 5: operazione finalizzata al sostegno delle piccole comunità di pescatori e delle infrastrutture legate al turismo
- Dato 6: operazione intesa a proteggere l'ambiente nelle zone di pesca
- Dato 7: operazione di ricostituzione del potenziale produttivo nelle zone di pesca
- Dato 8: operazione finalizzata a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale
- Dato 9: operazione volta all'acquisizione di competenze e ad agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale
- Dato 10: operazione relativa al contributo ai costi di gestione dei gruppi
- Dato 11: operazione relativa alle azioni di comunicazione dei gruppi
- Dato 12: altre operazioni



SIPA

Al fine di assicurare l'attuazione del programma FEP in maniera strutturata e sistematica, gli Organismi Intermedi dovranno assicurare l'inserimento delle informazioni relative all'attuazione dell'Asse IV all'interno del SIPA. A tal fine i GAC saranno accreditati ad una specifica utenza (utente1).

3.7 Intensità degli aiuti concedibili

Box 6 – Riferimenti del quadro regolativo in materia di intensità degli aiuti

In relazione all'intensità di aiuto concedibile, il Programma Operativo stabilisce quanto segue: "Verranno applicati i massimali di cui ai gruppi 1,2,3 e 4 dell'allegato II del regolamento FEP, in relazione alle singole misure che verranno finanziate all'interno del PSL e che afferiranno agli Assi I, II e III del FEP".

La Nota Metodologica ribadisce quanto riportato nel PO e aggiunge che "In caso di azioni non identificabili in altri Assi del PO, l'Organismo Intermedio stabilirà i massimali di cofinanziamento secondo i parametri di cui all'allegato II del regolamento FEP, lettera b".

Le "azioni non identificabili in altri Asse del PO" a cui fa riferimento la nota metodologica, sono le misure che il Regolamento FEP include nell'art. 44.

A tali misure devono essere applicati i tassi di cofinanziamento previsti nell'Allegato II del Regolamento FEP. Infatti, l'allegato II del Reg. FEP stabilisce che "per tutte le misure di cui al titolo IV, i limiti del contributo pubblico concesso a un'operazione e, se del caso, da parte dei beneficiari privati sono espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma del contributo pubblico e privato.

Lo stesso Allegato II del Regolamento FEP, chiarisce che spetta all'Autorità di Gestione stabilire se le operazioni riguardanti l'art. 44 – Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, rientrano nei gruppi 1, 2, 3, o 4 (tabella di cofinanziamento), basandosi sulle seguenti considerazioni:

- interesse collettivo oppure individuale
- beneficiario collettivo oppure singolo (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentative del commercio)
- accesso pubblico ai risultati delle operazioni oppure proprietà e controllo privati
- partecipazione finanziaria da parte di organismi collettivi e istituti di ricerca

Relativamente all'Asse IV la Nota metodologica ha stabilito che "spetta agli Organismi Intermedi stabilire i massimali di cofinanziamento secondo i parametri di cui all'allegato II del regolamento FEP, lettera b", sopra riportati.

Al fine di dare indicazioni utili agli Organismi Intermedi per stabilire i massimali di cofinanziamento, si riportano nella tabella sottostante quelle che sono le indicazioni della Commissione Europea⁸ in proposito.

⁸ Commissione Europea, Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all'attuazione dell'Asse IV del FEP – 2006



La Commissione Europea nell'individuazione delle tipologie di misure e di beneficiari dell'Asse IV, sottolinea come in una strategia di sviluppo locale ciascuna misura ha implicazioni diverse in relazione alla quota di cofinanziamento privato, ai beneficiari dei progetti e agli attori che possono essere interessati a partecipare al partenariato. A tal proposito a livello comunitario sono stati individuati i seguenti fattori, di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto.

Alcune misure, contemplate dall'art. 44 del FEP, hanno scarsissime probabilità di ricevere cofinanziamenti privati. E' il caso delle misure relative a:

- a) tutela dell'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico;
- b) promozione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;
- c) acquisizione di competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- d) contributi alle spese operative dei gruppi.

La misura finalizzata a *“sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca”* è anch'essa destinata a rimanere di competenza prevalentemente pubblica.

Bisogna ricordare, tuttavia, che l'art. 45, par. 4 del Regolamento FEP, dispone che *“la maggior parte delle operazioni dovrà essere condotta dal settore privato”*.

Ciò significa che oltre il 50% dei progetti sostenuti dal GAC deve essere assegnato a rappresentanti del settore privato che agiscono in qualità di responsabili di progetti. In pratica, ciò implica che più della metà dei contratti di sovvenzione devono essere firmati da rappresentanti del settore privato (comprese ONG e organizzazioni del settore civile). Ciò risponde perfettamente alla ratio dell'Asse IV, che intende stimolare iniziative dal basso del settore privato e far affluire la maggior quantità possibile di finanziamenti privati. Di conseguenza, si dovrebbero ricercare e promuovere modalità tese a far aumentare i contributi finanziari privati.

Le misure indirizzate principalmente al settore privato, sono quelle finalizzate a:

- a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
- b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca;
- c) aggiungere valore ai prodotti della pesca;
- d) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;

Queste misure devono essere indirizzate unicamente a beneficiari appartenenti al settore della pesca o che svolgono un'attività collegata al settore. La misura finalizzata a *“rafforzare la competitività delle zone di pesca”*, deve essere letta in un'ottica di consolidamento della competitività dell'intero territorio interessato dal GAC e quindi può includere tutti i settori economici ed estendersi anche al settore pubblico, nella misura in cui esso può porre le condizioni per la competitività.



Obiettivi specifici	Azioni ammissibili (Art. 44 del Regolamento (CE) 1198/2006)	Tipologia di progetto	Beneficiari
1. Mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	- sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca	Privati e pubblici	Lavoratori pubblici, altri lavoratori, disoccupati
	- aggiungere valore ai prodotti della pesca	Privati	Operatori del settore della pesca, settori collegati e disoccupati
2. Preservare e incrementare l'occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca	- rafforzare la competitività delle zone di pesca;	Principalmente Privati	Tutti i settori dell'economia
	- ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca	Privati	Operatori del settore della pesca e settori collegati
	- Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca	Principalmente Privati	Operatori del settore della pesca e settori collegati
3. Promuovere la qualità dell'ambiente costiero	- Tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrattiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico	Pubblici	Autorità pubbliche
	- Recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali;	Privati	Lavoratori del settore della pesca
4. Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca	- promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche	Pubblici	Membri del gruppo
5. Acquisire competenze	- Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale.	Pubblici	Membri del gruppo e altri lavoratori
6. Spese operative dei gruppi	- contribuire alle spese operative dei gruppi	Pubblici	Gruppo

Come previsto dall'allegato 2 del regolamento spetta all'OI stabilire che le intensità di aiuto previste dalle specifiche azioni dei PSL siano motivate adeguatamente, sulla base delle considerazioni di cui



all'allegato 2, riconducendo le tipologie di progetti ad esse afferenti ad uno dei gruppi della tabella di cofinanziamento dell'allegato stesso.

3.8 Ammissibilità delle spese

In merito alle spese ammissibili si deve far riferimento al Documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013".

Al documento si fa riferimento, in particolare, in relazione all'acquisto di terreni, acquisto di beni immobili, I.V.A., spese generali, leasing, spese effettuate nell'ambito di operazioni a prevalente carattere immateriale e materiale e altre spese contemplate.

Le Linee guida contengono le disposizioni sulle spese relative a:

- a) Acquisto di terreni
- b) Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei contratti pubblici
- c) IVA e altre imposte
- d) Investimenti materiali
- e) Investimenti immateriali
- f) Acquisto di beni immobili
- g) Spese generali
- h) Spese per informazione e pubblicità
- i) Leasing

Altre informazioni contenute nel documento riguardano le varianti ai progetti in corso d'opera, i vincoli di alienabilità e destinazione, l'ingegneria finanziaria, la gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento e le spese non ammissibili.

Sono inoltre da considerare ammissibili altre tipologie di spesa specifiche dell'Asse 4 e non contemplate esplicitamente nel documento sono:

- le spese di pre-fattibilità ed attuazione dei progetti di cooperazione.
- le spese di funzionamento del GAC tra cui vanno annoverate:
 - spese per la predisposizione del PSL inclusa la formazione del partenariato e la costituzione dei GAC (in limiti stabiliti dall'OI);
 - spese inerenti al personale dipendente, collaboratori e consulenti (aspetti relativi alla congruità, modalità di rendicontazione);
 - spese di trasferta;
 - Spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature
 - Locazioni
 - Formazione professionale
 - Altre spese (utenze, servizi ecc.)



- Oneri di carattere finanziario (conti bancari, spese per fidejussioni e garanzie bancarie, servizi eventuali di tesoreria) ad esclusione degli interessi debitori.
- spese per imposte e tasse inerenti l'attività di funzionamento.

Le modalità di pagamento fanno riferimento a quanto stabilito nelle "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013".



4 INDICAZIONI DA FORNIRE PER I FASCICOLI DI CANDIDATURA

4.1 Introduzione

Questo capitolo affronta le questioni connesse alla definizione delle indicazioni da dare ai GAC per la predisposizione dei Piani di Sviluppo Locale e dei relativi fascicoli di candidatura. In diverse sezioni, tuttavia si troveranno riferimenti ai criteri di selezione ed al processo istruttorio. Infatti l'idea su cui sono basati i paragrafi seguenti è che la struttura e le modalità di preparazione dei fascicoli di candidatura e dei capitoli e paragrafi dei PSL dovrebbero essere definite in parallelo ad un documento che funga da linea guida per la valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione. In modo tale che i contenuti del primo (fascicolo di candidatura) siano concepiti in modo funzionale agli obiettivi del secondo (linea guida per la valutazione).

Tale linea guida, che, oltre alle modalità di verifica dell'ammissibilità, dovrebbe illustrare scopi, scala di valutazione, e modalità di applicazione per ciascun criterio (o sub criterio) di selezione, dovrebbe essere predisposta ed anche pubblicata in modo da rendere noto ai potenziali promotori come saranno valutati i loro PSL e quindi spingerli verso la preparazione di strategie partecipate, accurate e fattibili.

4.2 L'impostazione del fascicolo di candidatura

L'impostazione del fascicolo può essere determinata ripercorrendo le diverse fasi che caratterizzano il processo istruttorio e identificandone le specifiche esigenze:

- 1 La valutazione di ammissibilità formale:
 - Termini di presentazione: modalità di presentazione; diciture da apporre sulla busta; ultima data di presentazione; n. copie cartacee; supporto magnetico.
 - Completezza della domanda e della documentazione allegata: modulo di domanda; modalità di sottoscrizione (apposizione firme);
 - Presenza degli allegati obbligatori:
 - a) Piano di Sviluppo Locale redatto in conformità a quanto prescritto
 - b) Statuto del Gruppo di Azione Costiera (ed eventuale protocollo d'intesa in originale sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i componenti del partenariato pubblico/privato che intende candidarsi)
 - c) Documentazione richiesta per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità (ad esempio, elenco soci, altre documentazioni attestanti i requisiti della base sociale, elenco componenti organo decisionale, piano finanziario, cartografia dell'area interessata, tabella attestante l'elenco dei comuni ed alcune caratteristiche del territorio, ecc.)
 - d) Documentazione comprovante le attività svolte (ad esempio gli incontri di partenariato e/o le attività partecipative realizzate per coinvolgere gli attori locali)
- 2 La verifica dei requisiti di ammissibilità. Descrizione delle modalità con le quali deve essere predisposta la documentazione di cui al punto 1 – c):



- Verifica delle caratteristiche dell'area;
 - Verifica delle caratteristiche del proponente.
- 3 La valutazione dei criteri di selezione. Descrizione delle modalità con cui deve essere predisposto il Piano di Sviluppo Locale

4.3 La struttura del Piano di Sviluppo Locale

In generale per presentare adeguatamente la struttura del PSL è utile predisporre tre categorie di elementi:

- L'indice tipo da seguire
- Le modalità di standardizzazione dei contenuti per agevolare il lavoro di analisi dei soggetti incaricati della valutazione
- Le indicazioni tecniche e metodologiche per dare supporto tecnico ai progettisti per fargli capire cosa si intende per "proposta di buona qualità".

4.3.1 Definizione dell'indice

La struttura del piano di sviluppo locale deve essere definita principalmente tenendo conto di due categorie di elementi:

- A) I criteri di selezione individuati e le modalità di attribuzione dei punteggi stabiliti
- B) Gli impegni che il proponente deve assumere in termini di conformità delle realizzazioni del PSL (modalità attuative, tipologie di investimento, conformità del sostegno finanziario e tempistica)

Alla luce di tali considerazioni l'esempio di "indice" del PSL che si riporta di seguito deve essere utilizzato solo come promemoria o check-list, con la consapevolezza che ogni componente dell'indice reale dovrà essere definita in relazione al processo di analisi delle candidature.

Esempio 1: Indice di Piano di Sviluppo Locale

TITOLO

- 1 CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
 - Modalità di formalizzazione del GAC
 - Composizione e rappresentatività dei partner
 - Composizione e rappresentatività dell'Organo decisionale
 - Competenze del GAC
 - Qualificazione della base sociale
 - Qualificazione della struttura tecnica
- 2 DESCRIZIONE DEGLI APPROCCI PARTENARIALE E BOTTOM UP UTILIZZATI
 - Descrizione del processo di costituzione del partenariato
 - Descrizione del processo di coinvolgimento del territorio nella preparazione del PSL
- 3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E CRITERI ADOTTATI PER LA SUA DEFINIZIONE
 - Descrizione sintetica del territorio coinvolto
 - Elenco dei comuni e loro principali caratteristiche (tabella)
 - Rappresentazione cartografica dell'area del GAC
 - Criteri adottati per la sua definizione



- 4 **DIAGNOSI DELL'AREA**
Analisi del contesto territoriale e d individuazione delle questioni chiave per lo sviluppo sociale ed economico
Diagnosi dell'area
 - Analisi SWOT del territorio interessato dal PSL
 - Individuazione delle esigenze di intervento
 - Coerenza esigenze/SWOT
- 5 **STRATEGIA D'INTERVENTO**
La visione strategica del PSL: idea guida ed obiettivo generale
Articolazione della struttura logica della strategia
Individuazione degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto
- 6 **MISURE E AZIONI DEL PIANO**
Schede di misura e schede di azione
Strategia di cooperazione del PSL
Linee strategiche di cooperazione nazionale
Linee strategiche di cooperazione transnazionale
- 7 **ANALISI DI COERENZA E COMPLEMENTARITÀ**
Coerenza tra le misure/azioni proposte e i bisogni individuati
Coerenza strategica con il PO FEP e complementarietà e demarcazione con le sue misure/azioni
Complementarietà e demarcazione con altri strumenti finanziari
Complementarietà e raccordo con le iniziative di sviluppo in corso nell'area
 - Analisi delle possibilità di integrazione
 - Accordi formali per favorire l'integrazione
- 8 **PIANO FINANZIARIO**
Profilo finanziario del PSL
Piano finanziario per annualità
Previsione dei flussi di spesa
- 9 **QUANTIFICAZIONE DI REALIZZAZIONI, RISULTATI ED IMPATTI ATTESI**
Quantificazione degli indicatori di realizzazione
Quantificazione degli indicatori di risultato
Quantificazione degli indicatori di impatto
- 10 **ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL GAC E RELATIVI COSTI**
Organizzazione del GAC per l'attuazione del PSL
 - Modalità di gestione operativa del GAC, organizzazione e singole figure tecniche e amministrative previste
 - Procedure di gestione, monitoraggio e controllo adottate
 - Spese previste per il funzionamentoPiano di comunicazione ed animazione del PSL
 - Spese previste per il piano di comunicazione ed animazione del PSLPiano di acquisizione di competenze
 - Descrizione
 - Spese per la costituzione del partenariato e l'elaborazione del Piano di Sviluppo Locale
 - Altre spese per acquisizione di competenze

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

4.3.2 Modalità di standardizzazione dei contenuti

Per ottenere effetti positivi di standardizzazione senza incidere troppo sull'autonomia e sulla specificità delle proposte, oltre che sull'indice, si può operare in diverse maniere:



- Imporre limiti dimensionali (in termini di “caratteri spazi inclusi”) a determinate sezioni del piano. Questo è un elemento che agevola molto la lettura ed il confronto, ma richiede grande attenzione nell’individuazione dei parametri dimensionali ed anche, se non si dispone di un apposito formulario informatico (tipo quello utilizzato a suo tempo per l’iniziativa EQUAL), di un certo lavoro in sede di controllo.
- Fornire formati standard di tabelle e schemi, anche questo è un accorgimento che, in determinate sezioni del PSL, si dimostra estremamente utile o, a volte, addirittura indispensabile (ad esempio per la preparazione dei Piani Finanziari).
- Fornire schede standard o check list, questo accorgimento va adottato solo per le sezioni di cui si ritiene indispensabile ottenere determinate informazioni esposte secondo un ordine voluto (ad esempio per le schede di misura e le schede di azione, ma anche per la qualificazione dei partner o dei membri dell’organo decisionale).

Nella tabella seguente, si riporta un piano di standardizzazione, predisposto per l’indice riportato nell’esempio 1.

Esempio 2: Piano di standardizzazione dei contenuti del PSL

Legenda:

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
A	Testo con limite di caratteri	0	L’elemento non va utilizzato
B	Tabella	•	L’elemento va utilizzato da solo
C	Scheda	♦	L’elemento va utilizzato in abbinamento

INDICE	A	B	C
1 CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE			
Modalità di formalizzazione del GAC	♦	0	♦
Composizione e rappresentatività dei partner	♦	♦	♦
Composizione e rappresentatività dell’Organo decisionale	♦	♦	♦
Competenze del GAC			
- Qualificazione della base sociale	♦	♦	♦
- Qualificazione della struttura tecnica	♦	♦	♦
2 DESCRIZIONE DEGLI APPROCCI PARTENARIALE E BOTTOM UP UTILIZZATI			
Descrizione del processo di costituzione del partenariato	♦	♦	♦
Descrizione del processo di coinvolgimento del territorio nella preparazione del PSL	♦	♦	♦
3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E CRITERI ADOTTATI PER LA SUA DEFINIZIONE			
Descrizione sintetica del territorio coinvolto	•	0	0
Elenco dei comuni e loro principali caratteristiche (tabella)	0	•	0
Rappresentazione cartografica dell’area del GAC			
Criteri adottati per la sua definizione	♦	♦	0
4 DIAGNOSI DELL’AREA			
Analisi del contesto territoriale e questioni chiave per lo sviluppo sociale ed economico	♦	♦	0
Diagnosi dell’area			
- Analisi SWOT del territorio interessato dal PSL	0	0	•



- Individuazione delle esigenze di intervento	0	0	•
- Coerenza esigenze/SWOT	♦	♦	0
5 STRATEGIA D'INTERVENTO			
La visione strategica del PSL: idea guida ed obiettivo generale	•	0	0
Articolazione della struttura logica della strategia	♦	♦	0
Individuazione degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto	♦	♦	0
6 MISURE E AZIONI DEL PIANO			
Schede di misura e schede di azione	0	0	•
Strategia di cooperazione del PSL			
Linee strategiche di cooperazione nazionale	♦	♦	0
Linee strategiche di cooperazione transnazionale	♦	♦	0
7 ANALISI DI COERENZA E COMPLEMENTARITÀ			
Coerenza tra le misure/azioni proposte e i bisogni individuati	♦	♦	0
Coerenza strategica con il PO FEP e complementarità e demarcazione con le sue misure/azioni	♦	♦	0
Complementarità e demarcazione con altri strumenti finanziari	♦	♦	0
Complementarità e raccordo con le iniziative di sviluppo in corso nell'area			
- Analisi delle possibilità di integrazione	0	0	•
- Accordi formali per favorire l'integrazione	0	0	•
8 PIANO FINANZIARIO			
Profilo finanziario del PSL	0	•	0
Piano finanziario per annualità	0	•	0
Previsione dei flussi di spesa	0	•	0
9 QUANTIFICAZIONE DI REALIZZAZIONI, RISULTATI ED IMPATTI ATTESI			
Quantificazione degli indicatori di realizzazione	♦	♦	0
Quantificazione degli indicatori di risultato	♦	♦	0
Quantificazione degli indicatori di impatto	♦	♦	0
10 ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL GAC E RELATIVI COSTI			
Organizzazione del GAC per l'attuazione del PSL			
- Modalità di gestione operativa del GAC, organizzazione e singole figure tecniche e amministrative previste	♦	♦	0
- Procedure di gestione, monitoraggio e controllo adottate	♦	♦	0
- Spese previste per il funzionamento	♦	♦	0
Piano di comunicazione ed animazione del PSL	♦	♦	0
- Spese previste per il piano di comunicazione ed animazione del PSL	♦	♦	0
Piano di acquisizione di competenze			
- Descrizione	♦	♦	0
- Spese per la costituzione del partenariato e l'elaborazione del Piano di Sviluppo Locale	♦	♦	0
- Altre spese per acquisizione di competenze	♦	♦	0
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE	0	0	•



Esempio 3: Scheda di azione

Titolo
Misura
Descrizione (finalità)
Collocazione nel quadro strategico
Tipologie di operazioni
Localizzazione degli interventi
Beneficiari
Intensità di aiuto (livello e motivazioni)
Modalità di individuazione del cofinanziamento in caso di azioni a gestione diretta del GAC
Analisi di complementarità
Criteri e Sub criteri di selezione
Indicatori di realizzazione

4.3.3 Indicazioni tecniche e metodologiche

Ogni elemento dell'indice tipo dovrebbe essere illustrato in sintesi, ma in modo adeguato per far comprendere ai proponenti (ed anche ai valutatori) cosa ci si aspetta.

Esempio 4: Indicazioni per l'analisi del contesto territoriale sotto il profilo sociale ed economico

L'analisi del contesto dovrebbe produrre i seguenti elementi conoscitivi:

- Descrizione delle risorse del territorio con particolare riferimento agli elementi di maggiore rilevanza rispetto all'orientamento strategico.
- Confronto delle specificità locali con quelle di altre aree e ricognizione delle dinamiche sociali ed economiche in atto e delle tendenze extra-territoriali (benchmarking, rappresentazioni grafiche/geografiche di vario genere, alberi di analisi dei problemi ecc.).
- Ricognizione delle linee di programmazione regionale e locale, riferimento alle esperienze passate rilevanti ed inquadramento delle iniziative in corso e in previsione.


Le diverse tematiche affrontate potranno essere articolate nel modo seguente:

- 1 Le risorse fisiche e la loro gestione, il paesaggio, il patrimonio naturale e quello storico e architettonico, le infrastrutture e lo stato dell'ambiente.
- 2 Le risorse umane, le caratteristiche e le dinamiche demografiche, la relativa strutturazione sociale e la qualità della vita;
- 3 Il contesto economico, le attività, il mercato del lavoro, le caratteristiche delle imprese i mercati e le relazioni con l'esterno con particolare riferimento alla pesca
- 4 L'immagine e la percezione del territorio
- 5 La cultura e l'identità del territorio, i know-how e le competenze locali;
- 6 Le istituzioni e le amministrazioni locali, gli stakeholders di riferimento, gli operatori collettivi e, in linea più generale, la governance locale e le istituzioni con particolare riferimento allo sviluppo del territorio
- 7 La sintesi delle principali altre politiche di intervento e iniziative di sviluppo presenti nell'area



Esempio 5: Indicazioni per l'articolazione della struttura logica

Il quadro strategico rappresenta l'insieme delle scelte di fondo necessarie a realizzare l'obiettivo generale e si può declinare attraverso una "Struttura Logica" che, sostanzialmente, illustra ciò che verrà fatto durante la fase di implementazione e, attraverso l'individuazione di idonei "indicatori", prospetta quello che si otterrà al termine della stessa. Generalmente essa comprende diversi livelli e può essere efficacemente rappresentata con uno schema ad albero che ha il vantaggio di chiarire con immediatezza gli obiettivi di diverso livello e le principali relazioni di causalità come mostrato nello schema seguente.





Livelli logici della strategia e relativi indicatori

Livello logico	Descrizione	Tipologia di indicatori adottati per la misurazione
1° <u>Obiettivo/i generale/i</u>	Rappresenta i benefici a lungo termine che il PSL dovrebbe apportare alla comunità locale. Esso deve altresì illustrare come il PSL sia coerente con le politiche di riferimento.	<u>Indicatori di impatto</u> : si riferiscono agli effetti che il PSL produce al di là delle ricadute immediate che si vengono a determinare sui beneficiari degli interventi (effetti a lungo termine)
2° <u>Obiettivi specifici</u>	Chiariscono come il PSL concorra a conseguire l'obiettivo generale (apportando quali benefici e/o risolvendo quali problematiche). Tra di essi esistono una serie di connessioni logiche utili che li rendono interdipendenti. Gli obiettivi specifici vengono generalmente fatti coincidere con le misure del piano.	<u>Indicatori di risultato</u> : misurano l'effetto diretto ed immediato prodotto dal programma.
3° <u>Obiettivi operativi (Risultati attesi)</u>	Il conseguimento di ogni obiettivo specifico è affidato, sul piano operativo, al raggiungimento di uno o più <i>obiettivi operativi</i> (risultati attesi) che possono rappresentare sostanzialmente le <i>azioni del piano</i> , ciascuna delle quali presenta un quadro di descrizione (modalità attuative, programmazione di riferimento, individuazione dei beneficiari finali ecc.) e trova concreta attuazione nella realizzazione di uno o più <i>interventi</i> (o operazioni).	<u>Indicatori di realizzazione</u> : sono riferiti alle specifiche attività e si misurano in unità fisiche o finanziarie (beni e servizi prodotti).
4° <u>Interventi</u>	I progetti relativi agli interventi vengono individuati o selezionati sulla base di specifici criteri: <ul style="list-style-type: none">- I <i>requisiti di ammissibilità</i>. Indicanti i requisiti minimi che l'intervento deve possedere per essere giudicato ammissibile.- I <i>criteri di priorità</i>. Indicanti i requisiti in base ai quali gli interventi giudicati ammissibili possono essere ordinati secondo una graduatoria di merito.	

4.4 Esempi utili

In rete è possibile trovare una quantità di esempi utili riferiti al Leader in Italiano, ma anche all'Asse 4 del FEP nell'esperienza di altri paesi europei.

Al fine di rendere più efficace l'utilizzazione di questa guida, le documentazioni di riferimento di alcuni di questi esempi, che sembravano particolarmente interessanti per aspetti specifici, sono state raccolte in rete nell'archivio documentale FEP.



5 DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE E GAC

5.1 Introduzione

Il Programma Operativo approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16/12/2011 stabilisce che i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra OI e GAC riguardanti l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale devono essere disciplinati da una specifica convenzione. Questo capitolo affronta diverse questioni connesse alla definizione di uno schema di convenzione.

Nei paragrafi seguenti le questioni principali da affrontare vengono presentate, assieme a sintetici commenti, in forma di testo di valore meramente esemplificativo, contenuto all'interno di box. Nel predisporre tali esempi ci si è basati su di una situazione ipotetica in cui l'OI intende adottare un livello massimo di delega di funzioni al GAC; l'utilizzazione corretta dei box esemplificativi, in particolare i nr. 5, 6 e 7, richiede quindi un adattamento dei loro contenuti al modello di decentramento adottato dall'OI sulla base delle funzioni e delle responsabilità effettivamente affidate ai GAC.

5.2 Esempio di contenuti da adottare in convenzione

Il primo elemento da definire è una premessa che riporti il quadro regolativo e gli atti di riferimento della convenzione.

Esempio 1 - La premessa

- 1) Il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, agli artt. 43, 44 e 45 stabilisce l'ambito di intervento dell'Asse IV, finalizzato a sostenere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca;
- 2) Il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006, agli artt. 21-25 stabilisce l'ambito di applicazione dell'Asse IV;
- 3) Il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca comprende la strategia di attuazione della politica comunitaria della pesca sul territorio nazionale;
- 4) Il Vademecum F.E.P. della Commissione europea contiene gli orientamenti per la predisposizione dei Programmi Operativi;
- 5) La Commissione Europea con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007, ha approvato il Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia;
- 6) Il Programma Operativo è stato oggetto di modifica di cui all'art. 18, comma 2 del Reg. (CE) n. 1198/2006 e approvato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 16/12/2011;
- 7) Ai sensi degli articoli 57 e 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006 sono state designate le Autorità finalizzate a garantire l'efficacia e la corretta esecuzione del Programma Operativo FEP 2007-2013, nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo; tali autorità sono: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Autorità di Audit;
- 8) Ai sensi dell'art. 58, par. 2 l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno designato gli Organismi intermedi per espletare, mediante formale convenzione, una parte o totalità dei compiti dell'Autorità di gestione sotto la responsabilità di dette Autorità;
- 9) La Regione.....svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data..... ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- 10) La Regionesvolge le funzioni delegate di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 11) L'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo



- fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse IV del FEP "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca";
- 12) Ai sensi dell'art 3 dell'Accordo Multiregionale, l'AdG e la Regione..... formalmente delegata, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del Programma Operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
 - 13) L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito indicato come SIGC) nell'ambito del SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura). Ne consegue che l'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 deve essere svolta secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC;
 - 14) Ogni Stato Membro nonché le Autorità da esso individuate nell'ambito del FEP, sono responsabili anche finanziariamente di tutte le attività svolte comprese quelle eventualmente delegate agli O.I.;
 - 15) la Regione..... con decreto.....del....., ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEP 2007/2013, in conformità con il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG e validato dall'AdG in data.....
 - 16) In data 15 marzo 2011 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza la Nota metodologica sull'attuazione dell'Asse IV - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
 - 17) In data.....la Regione ha emanato l'Avviso pubblico per la selezione dei GAC e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), a valere sulla misura 4.1 del PO FEP 2007/2013, approvato con decreto.....e pubblicato sul BUR del.....
 - 18) I Gruppi di Azione Costiera ed i relativi PSL sono stati rispettivamente selezionati ed approvati con decreto n....., nei termini del quale il GAC..... risulta assegnatario per il PSL di riferimento di un importo pari ad €..... corrispondente alla quota pubblica del piano finanziario contenuto nel PSL medesimo;
 - 19) In qualità di soggetto deputato alla gestione delle risorse di cui al PO FEP 2007/2013, oltre che possibile beneficiario delle medesime per azioni a titolarità diretta, il GAC è tenuto al rispetto degli adempimenti stabiliti dai regolamenti comunitari di settore (regolamento (CE) n. 1198/2006 e regolamento (CE) n. 498/2007 e s.m.i), nonché norme attuative discendenti adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, al mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti di ammissibilità prescritti per la partecipazione all'avviso pubblico, decreto, al finanziamento maggioritario di operazioni condotte dal settore privato, oltre all'applicazione di procedure di selezione delle operazioni trasparenti che garantiscano che i membri del GAC, o membri degli organi valutati/decisori del GAC, qualora possibili beneficiari in via diretta o indiretta, non siano stati coinvolti nella fase di approvazione dei progetti (principio di insussistenza di conflitto di interessi).

Uno specifico articolo dovrebbe essere dedicato alla durata ed all'oggetto della convenzione. Riguardo alla prima, bisognerà fare in modo che la convenzione sia in vigore, non solo per tutta la durata dell'attuazione del PSL, ma anche fino a quando tutti gli adempimenti di chiusura (rendicontazione ecc.) non siano stati effettuati.

Per quanto riguarda l'oggetto, essendo esso riferito essenzialmente all'attuazione del PSL approvato definitivamente, si ritiene che questo ultimo debba essere riportato in allegato e considerato parte integrante della convenzione.

Esempio 2 - Durata e oggetto della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli adempimenti relativi al periodo di programmazione 2007/2013 del FEP, prevista per il 31/12/2015 salvo proroghe.

La Regione..... delega al GAC....., che dichiara di accettare, con riferimento all'attuazione della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" e in particolare del Piano di Sviluppo Locale (PSL)....., l'esercizio delle funzioni specificate al successivo articolo;

La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione..... e il GAC per l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi del comma 2 del presente articolo, definendone responsabilità ed obblighi;



Le funzioni sono esercitate dal GAC mediante il pieno utilizzo del SIGC e nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in seno alla Cabina di regia e sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di gestione e controllo, trasparenza e chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse, procedure di tracciabilità ed archiviazione dei documenti e modalità di amministrazione dei fondi pubblici gestiti.

Può essere opportuno dedicare uno specifico articolo a chiarire il significato dei termini di tipo tecnico utilizzati.

Esempio 3 - Definizioni

- a) ADC: Autorità di Certificazione del PO FEP 2007-2013, individuata in AGEA – Organismo pagatore nazionale;
- b) ADG: Autorità di Gestione del PO FEP 2007-2013, individuata in seno alla DG Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) Cabina di Regia: Organismo previsto dal Programma operativo FEP (cap. 8) ed istituito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale, finalizzato a garantire una coerente ed omogenea esecuzione sul territorio nazionale delle misure previste dal PO;
- d) GAC: Gruppo di Azione Costiera operante sul territorio, selezionato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- e) Intervento a bando: un progetto attuato nell'ambito del PSL, selezionato tramite avviso pubblico, i cui beneficiari sono soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento del GAC;
- f) Intervento a gestione diretta: un progetto attuato nell'ambito del PSL, il cui beneficiario è il GAC;
- g) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza pregiudizio al bilancio generale dell'unione Europea mediante l'imputazione di spese ingiustificate al bilancio generale.
- h) Misura: una serie di operazioni finalizzate all'attuazione di un Asse prioritario;
- i) Operazione: un progetto attuato nell'ambito del PSL, da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi della Strategia di sviluppo locale cui si riferisce;
- l) Organismo intermedio (OI): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione o che svolge mansioni per conto di questa Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- m) Programma operativo: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione contenente una serie coerente di Assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP;
- n) PSL: Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito della misura 4.1 "sviluppo sostenibile delle zone di pesca" del PO FEP 2007-2013;
- o) RAdC: Referente regionale dell'Autorità di Certificazione;
- p) RAdG: Referente regionale dell'Autorità di Gestione;
- q) SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo del FEP 2007-2013;
- r) SIPA: Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura;

Un articolo dedicato alle risorse finanziarie, dovrebbe chiarire l'ammontare sia delle risorse disponibili per l'Asse IV e sia di quelle allocate a finanziamento degli interventi dello specifico PSL approvato (utilizzate secondo le modalità definite all'interno del PSL stesso). Può essere inoltre utile chiarire che l'entità delle risorse finanziarie allocate sul PSL è subordinata al rispetto dei termini temporali di spesa stabiliti (annualità) nel PSL e che potrebbe essere ridotta dell'entità delle somme non spese entro i termini fissati.



Esempio 4 - Risorse finanziarie

L'ammontare delle risorse finanziarie allocate sull'Asse IV dalla Regione _____ è di € _____ (riferimento atto/i).

Parte di detto importo del valore di € _____ è destinato a finanziare gli interventi previsti all'interno del PSL _____ del GAC _____ approvato;

Tale importo deve essere utilizzato per finanziare operazioni attuate dal GAC in qualità di beneficiario finale (gestione diretta) e le operazioni attuate da beneficiari pubblici e privati del territorio, selezionati tramite bandi pubblici, a decorrere dal _____;

La spesa dovrà essere effettuata in conformità alla dotazione finanziaria programmata per ciascuna annualità nell'ambito del PSL. La dotazione finanziaria del PSL potrà essere ridotta in misura pari alle somme non spese entro i termini programmati.

La descrizione delle funzioni delegate rappresenta uno degli elementi centrali della convenzione. L'esempio che segue, come si è chiarito nell'introduzione, si riferisce ad un livello massimo di decentramento amministrativo e finanziario. Questa parte della convenzione, in realtà, dovrà essere modulata in base al modello di decentramento che l'OI ha stabilito di adottare.

Esempio 5 – Funzioni delegate

1. Il GAC con riferimento alle misure ed alle operazioni previste nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di seguito indicate:

- a) in conformità alle procedure dell'OI e con il pieno utilizzo del SIGC ed in base a quanto previsto dal PSL approvato, definisce, per le misure e/o azioni di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;
- b) garantisce che le operazioni destinate a beneficiare dei finanziamenti siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al PO e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- c) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, il GAC mediante il pieno utilizzo del SIGC:
 - I. verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;
 - II. verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione;
 - III. riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e verifica la regolarità amministrativa;
 - IV. controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
 - V. verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;
 - VI. esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria in materia e dal manuale delle procedure e controlli seguendo le ulteriori specificazioni eventualmente fornite dalla Regione;
 - VII. in caso di controlli in loco eseguiti a campione, esegue l'estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal manuale delle procedure di gestione e controllo, tenendo altresì conto delle specificità o criteri evidenziati nel bando redatto dal GAC stesso;
 - VIII. redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;
 - IX. segnala alla Regione eventuali problematiche connesse all'attuazione del PSL proponendo le possibili soluzioni;
 - X. effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco;
 - XI. risolve congiuntamente con la Regione le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici effettuati



- nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo;
- XII. garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli audit e la valutazione;
 - XIII. gestisce la contabilità dei progetti mediante le risorse di Information Technology, messe a disposizione dall'AdG nell'ambito delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo;
 - XIV. garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 51 del Reg. (CE) n. 1198/2006 ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
 - XV. gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
 - XVI. fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, dell'AdG e della Regione
 - XVII. assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al PSL da tenere a disposizione delle Autorità del Programma, della Commissione e della Corte dei Conti europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;
 - XVIII. assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta; assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 39, comma 5, del regolamento (CE) n. 498/2007, attraverso la separazione delle funzioni, curando che l'attività di istruttoria finale propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;
 - XIX. trasmette alla Regione tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del PSL;
 - XX. trasmette al referente regionale dell'Autorità di certificazione, in quanto Organismo intermedio delegato alla Certificazione, e all'Autorità di Audit tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.
- d) eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto.
2. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea e che, allo stesso modo, l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate, anche il GAC è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Regione dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" della Regione

Anche gli articoli dedicati a responsabilità ed obblighi rispettivamente della Regione e del GAC, dovranno opportunamente essere adeguati in base alle funzioni delegate.

Esempio 6 – Responsabilità ed impegni della Regione

1. Come previsto dagli articoli 58 e 59 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la Regione, in qualità di Organismo intermedio delegato dall'Autorità di gestione del Programma è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione ed attuazione dell'Asse IV.
2. La Regione svolge pertanto le seguenti funzioni:
 - a) Predisposizione del bando per la selezione dei GAC e dei PSL e delle relative procedure attuative;
 - b) Ricezione, istruttoria e valutazione delle domande finalizzate alla attivazione dei GAC ed al finanziamento dei PSL;
 - c) Informazione ai GAC sugli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Asse IV del FEP;



- d) Istruttoria, verifica ed approvazione delle eventuali variazioni/rimodulazioni proposte dai GAC per i propri PSL;
 - e) Per le azioni a bando: verifica ed approvazione dei bandi predisposti dai GAC ;
 - f) Per le azioni a gestione diretta: verifica di conformità ed approvazione dei progetti esecutivi con i contenuti minimi prescritti dalle procedure;
 - g) Assicurazione del flusso di informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, relazionandosi con i GAC;
 - h) Verifica delle richieste di erogazione dei contributi inoltrate dai GAC;
 - i) Erogazione dei contributi e di eventuali anticipazioni ai GAC secondo atti e procedure che salvaguardino la certezza del rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità.
3. La Regione, per consentire al GAC lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi dell'art....., si impegna a:
- a) assicurare il supporto necessario all'abilitazione dei GAC alla gestione e utilizzo del Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA);
 - b) svolgere l'attività di verifica sul corretto utilizzo e aggiornamento del SIPA;
 - c) fornire ai GAC il Manuale delle procedure e dei controlli.

Le responsabilità del GAC variano, a seconda delle funzioni amministrative e finanziarie delegate (soprattutto riguardo ad istruttorie e controlli) ai GAC dagli OI. In particolare, facendo riferimento all'esempio seguente, quando una Regione adotta modelli di decentramento amministrativo "leggeri", potrebbero essere non validi o da modificare:

- il comma 1;
- i punti b, d, f, j, k, m, n ed o del comma 2;
- i punti c, g, e j del comma 3.

Esempio 7 – Responsabilità ed obblighi del GAC

1. Essendo titolare del PSL e beneficiario dell'iniziativa, il GAC conserva, nei confronti della Regione, la sua responsabilità sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.
2. Il GAC in particolare è responsabile:
 - a) della predisposizione del PSL;
 - b) della predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL ed in particolare individuazione, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le disposizioni di attuazione del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti
 - c) della progettazione e dell'attuazione di operazioni a gestione diretta;
 - d) della buona e rapida esecuzione degli interventi e della loro conformità alla normativa in vigore;
 - e) dell'organizzazione di una struttura amministrativa, adeguata alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili, basata su idonee professionalità;
 - f) della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi ;
 - g) della predisposizione di un apposito sistema contabile idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del Piano, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - h) della fornitura, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, degli atti formali o documenti giustificativi nonché degli estratti conti bancari e movimentazioni di cassa;



- i) dell'organizzazione del supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi svolti da soggetti (interni o terzi) deputati ai controlli;
- j) della conservazione presso la propria sede legale (in conformità a quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli della Regione in riferimento al capitolo sulle "Disposizioni in materia di conservazione della documentazione), ai fini del controllo tecnico amministrativo, dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi, per la durata degli impegni sottoscritti.
- k) della compatibilità degli interventi finanziati rispetto alle politiche comunitarie e nazionali (in materia di concorrenza, ambiente e sviluppo sostenibile, pari opportunità, appalti pubblici ecc.);
- l) del rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di monitoraggio e dell'attivazione dei relativi flussi informativi, nonché della correttezza delle informazioni fornite;
- m) dei danni arrecati a terzi ed all'ambiente in attuazione del PSL e nella realizzazione fisica dello stesso;
- n) della restituzione del contributo pubblico nel caso di realizzazione del PSL in maniera difforme dall'approvazione;
- o) della completezza della documentazione presentata dagli altri beneficiari del PSL.

3. Il GAC è obbligato a:

- a) Condurre un'adeguata azione di divulgazione (animazione e comunicazione) del PSL e delle opportunità connesse (promozione dello sviluppo) dando adeguata pubblicità ai bandi, conformemente alle procedure vigenti del programma;
- b) rispettare le norme in materia di pubblicità, di pari opportunità e di appalti pubblici, nonché le norme ed i principi del Trattato relativi alla trasparenza, alla parità di trattamento e alla non discriminazione;
- c) selezionare le domande di finanziamento in modo conforme agli obiettivi ed ai criteri previsti dal Programma e dal PSL formulando motivazioni chiare per l'accettazione o il rifiuto delle domande medesime, garantendo il rispetto delle norme in materia di ammissibilità;
- d) procedere alla selezione di contraenti/fornitori in modo conforme alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto nel D. lgs. 163/2006 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (in conformità a quanto previsto dal manuale delle procedure di gestione e controllo dell'AdG, in relazione all' Acquisizione di beni e servizi);
- e) selezionare il personale, i professionisti, gli esperti ed i consulenti tramite procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché alle altre normative vigenti;
- f) evitare l'insorgere di conflitti di interesse nell'attuazione del PSL;
- g) verificare la regolare esecuzione delle attività e dei progetti finanziati nell'ambito del PSL;
- h) costituire e mantenere per tutte le operazioni cofinanziate i relativi fascicoli ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale delle procedure e dei controlli della gestione;
- i) comunicare alla Regione l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi alle operazioni cofinanziate;
- j) effettuare i controlli di primo livello ed ex post;
- k) mettere a disposizione, su richiesta della Regione (RAdG e RAdC) o dell'AdG ovvero delle altre Autorità del Programma o di altri soggetti e/o organismi preposti ai controlli, tutta la documentazione inerente le operazioni cofinanziate;
- l) dotarsi di un regolamento interno (che raccolga almeno tutte le disposizioni e le indicazioni sulle modalità organizzative e procedurali previste dal presente documento e dalle ulteriori procedure emanate dalla Regione) entro il _____.



È opportuno inserire un articolo specifico per disciplinare l'istituto delle varianti al PSL. Questo potrà essere limitato a pochi aspetti essenziali (come nell'esempio seguente) oppure più articolato a seconda delle esigenze dell'OI.

Esempio 8 – Varianti al PSL

Qualsiasi variante al PSL come già sopra ricordato, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Regione, corredata di adeguata documentazione di riferimento che ne illustri motivazioni ed effetti. Il termine ultimo per presentare variazioni al PSL è il 30/06/2015.

È altresì opportuno trattare in un articolo specifico gli impegni del GAC inerenti alla gestione di banche dati e controlli

Esempio 9 – Gestione di banche dati e controlli

Il GAC si impegna ad un puntuale utilizzo delle funzionalità del Sistema integrato di gestione e controllo secondo le specifiche disposizioni impartite dalla Regione;

Il GAC si impegna a garantire la veridicità dei dati da esso inseriti nel SIPA e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale;

Il GAC si impegna a consentire l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Negli esempi che seguono si riportano i contenuti di ulteriori articoli conclusivi di cui è opportuno valutare l'inserimento in convenzione.

Esempio 10 – Attività di verifica e di messa a disposizione degli atti

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAC si impegna a rendere disponibili all'OI, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure entro _____.

Esempio 11 – Diritti ed obblighi

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'O.I. ed il GAC, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari dell'Unione Europea e dell'Erario Nazionale.

Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili al GAC per attività svolte in esecuzione della delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico della Regione, a quest'ultima spetta il diritto di rivalsa nei confronti del GAC, fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi comunitari.



Esempio 12 – Principio di leale collaborazione

Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un'attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Esempio 13 – Poteri sostitutivi e revoca

In caso di inadempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione la Regione adotta tutte le iniziative necessarie.

In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, la Regione può disporre la revoca della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

Esempio 14 – Aggiornamenti, modifica e integrazione della convenzione

Le Parti si obbligano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Esempio 15 – Inadempienze

In caso di gravi inadempienze o di violazioni da parte del GAC degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e tali da pregiudicare l'utile svolgimento delle attività di cui all'articolo ____, ove l'inadempimento non venga sanato nel termine di giorni venti, a decorrere dalla ricezione dell'apposita diffida scritta ad adempiere intimata dalla Regione _____, la presente convenzione si intende risolta di diritto. In tal caso, la Regione procederà, con apposito provvedimento, all'acquisizione dell'importo di cui alla garanzia fideiussoria presentata dal GAC.

È salva l'azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che la Regione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

Esempio 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Le Parti si conformano a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità dei dati dei beneficiari e in particolare a quanto disposto dall'art. 31 comma 2, lettera d) del Regolamento della Commissione 498/2007.

Le Parti altresì si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Esempio 17 – Disposizioni finali

La presente convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.